

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 13



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
15 gennaio 2011

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 13/01 Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* GU C 346 del 18.12.2010 1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2011/C 13/02 Causa C-137/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — VB Pénzügyi Lízing Zrt./Ferenc Schneider (Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive figuranti nei contratti stipulati con i consumatori — Criteri di valutazione — Esame d'ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale — Art. 23 dello Statuto della Corte) 2

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

2011/C 13/03	Causa C-458/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 novembre 2010 — Commissione europea/ Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Settore dell'edilizia — Requisito di un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività in tale settore — Giustificazione)	2
2011/C 13/04	Causa C-540/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG/«Österreich» — Zeitungsverlag GmbH (Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Normativa nazionale che sancisce il divieto in via di principio delle pratiche commerciali che subordinano l'offerta di premi ai consumatori all'acquisto di merci o servizi)	3
2011/C 13/05	Causa C-543/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 novembre 2010 — Commissione europea/ Repubblica portoghese [Inadempimento di uno Stato — Artt. 56 CE e 43 CE — Libera circolazione dei capitali — Azioni privilegiate («golden shares») detenute dallo Stato portoghese nella EDP — Energias de Portugal — Restrizioni all'acquisto di partecipazioni e intervento nella gestione di una società privatizzata]	3
2011/C 13/06	Causa C-36/09 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 novembre 2010 — Transportes Evaristo Molina, SA/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercato spagnolo di stazioni di servizio — Contratti a lungo termine di fornitura esclusiva di carburanti — Decisione della Commissione — Diritto di acquisto concesso a talune stazioni di servizio — Condizioni di fornitura da parte della Repsol — Elenco delle stazioni di servizio interessate — Ricorso di annullamento — Termini di ricorso — Dies a quo)	4
2011/C 13/07	Cause riunite C-57/09 e C-101/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/B (C-57/09), D (C-101/09) (Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Art. 12 — Esclusione dallo status di rifugiato — Art. 12, n. 2, lett. b) e c) — Nozione di «reato grave di diritto comune» — Nozione di «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» — Appartenenza ad un'organizzazione coinvolta in atti di terrorismo — Successiva iscrizione di tale organizzazione nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'allegato della posizione comune 2001/931/PESC — Responsabilità individuale per una parte degli atti commessi da tale organizzazione — Presupposti — Diritto d'asilo in forza del diritto costituzionale nazionale — Compatibilità con la direttiva 2004/83/CE)	4
2011/C 13/08	Causa C-84/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — X/Skatteverket (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Artt. 2, 20, primo comma, e 138, n. 1 — Acquisto intracomunitario di una barca a vela nuova — Uso immediato del bene acquistato nello Stato membro di acquisto o in un altro Stato membro prima che esso sia trasportato alla sua destinazione finale — Termine entro il quale ha inizio il trasporto del bene al luogo di destinazione — Durata massima del trasporto — Momento rilevante per determinare il carattere nuovo di un mezzo di trasporto ai fini della sua tassazione)	5
2011/C 13/09	Cause riunite C-92/09 e C-93/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-93/09)/Land Hessen (Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari di aiuti agricoli — Validità delle disposizioni del diritto dell'Unione che prevedono tale pubblicazione e ne fissano le modalità — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Artt. 7 e 8 — Direttiva 95/46/CE — Interpretazione degli artt. 18 e 20)	6



2011/C 13/10	Causa C-142/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde — Belgio) — Procedimento penale a carico di V.W. Lahousse, Lavichy BVBA (Direttive 92/61/CEE e 2002/24/CE — Omologazione per tipo dei veicoli a motore a due o tre ruote — Veicoli da competizione, su strada o fuori strada — Disposizione nazionale che vieta la realizzazione, la commercializzazione e l'installazione di dispositivi destinati ad aumentare la potenza del motore e/o la velocità dei ciclomotori) 7	7
2011/C 13/11	Causa C-152/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin — Germania) — André Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim [Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Regime unico di pagamento — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Calcolo dei diritti all'aiuto — Art. 40, n. 5 — Agricoltori soggetti ad impegni agroambientali nel periodo di riferimento — Art. 59, n. 3 — Attuazione regionale del regime unico di pagamento — Art. 61 — Differenti valori per unità per ettari di pascolo permanente e per ogni altro ettaro ammissibile] 7	7
2011/C 13/12	Causa C-156/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Leverkusen/Verigen Transplantation Service International AG (Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) — Esenzioni in favore di attività di interesse generale — Prestazioni mediche — Distacco e riproduzione di cellule della cartilagine destinate ad essere reimpiantate nel paziente) 8	8
2011/C 13/13	Causa C-159/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Bourges — Francia) — Lidl SNC/Vierzon Distribution SA (Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE — Condizioni di liceità della pubblicità comparativa — Comparazione di prezzi relativi ad una selezione di prodotti alimentari venduti da due catene di negozi concorrenti — Beni che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi — Pubblicità ingannevole — Confronto riguardante una caratteristica verificabile) 9	9
2011/C 13/14	Causa C-164/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409/CEE — Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici — Caccia) 9	9
2011/C 13/15	Causa C-226/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 novembre 2010 — Commissione europea/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/18/CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Attribuzione di un contratto per servizi di interpretariato e traduzione — Servizi ricompresi nell'allegato II B della detta direttiva — Servizi non soggetti a tutti i vincoli ivi previsti — Ponderazione dei criteri di attribuzione stabilita successivamente alla presentazione delle offerte — Modificazione della ponderazione a seguito di un primo esame delle offerte presentate — Rispetto del principio di parità di trattamento e dell'obbligo di trasparenza) 10	10
2011/C 13/16	Causa C-229/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience AG [Diritto dei brevetti — Prodotti fitosanitari — Regolamento (CE) n. 1610/96 — Direttiva 91/414/CEE — Certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari — Rilascio di un certificato per un prodotto che ha ottenuto un'autorizzazione provvisoria di immissione in commercio] 10	10



2011/C 13/17	Causa C-232/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās Tiesas Senāts (Lettonia) — Dita Danosa/LKB Līzings SIA (Politica sociale — Direttiva 92/85/CEE — Misure dirette a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Artt. 2, lett. a), e 10 — Nozione di «lavoratrice gestante» — Divieto di licenziamento di una lavoratrice gestante durante il periodo che va dall'inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità — Direttiva 76/207/CEE — Parità di trattamento fra uomini e donne — Membro di un consiglio di amministrazione di una società di capitali — Normativa nazionale che consente il licenziamento di un tale soggetto senza alcuna limitazione)	11
2011/C 13/18	Causa C-247/09: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach [Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone — Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 nonché (CE) n. 859/2003 — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Cittadino di un paese terzo che lavora in Svizzera e risiede con i suoi figli in uno Stato membro di cui i figli possiedono la cittadinanza]	11
2011/C 13/19	Cause riunite C-250/09 e C-268/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Plovdiv — Bulgaria) — Vasil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv (Direttiva 2000/78/CE — Art. 6, n. 1 — Divieto di discriminazione basata sull'età — Professori universitari — Disposizione nazionale che prevede la conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato oltre i 65 anni — Pensionamento d'ufficio a 68 anni — Giustificazione delle disparità di trattamento basate sull'età)	12
2011/C 13/20	Causa C-261/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stoccarda — Germania) — Esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di Gaetano Mantello (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Mandato d'arresto europeo — Decisione quadro 2002/584/GAI — Art. 3, n. 2 — Principio del ne bis in idem — Nozione di «stessi fatti» — Possibilità per l'autorità giudiziaria di esecuzione di negare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo — Sentenza definitiva nello Stato membro emittente — Detenzione di sostanze stupefacenti — Traffico di sostanze stupefacenti — Organizzazione criminale)	13
2011/C 13/21	Causa C-317/09 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 novembre 2010 — Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES)/Commissione europea (Impugnazione — Compensazione di crediti rientranti in ordinamenti giuridici distinti — Domanda di rimborso delle somme anticipate — Principio di litis denuntiatio — Diritti della difesa e diritto ad un equo processo)	13
2011/C 13/22	Causa C-322/09 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 novembre 2010 — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB/Commissione europea [Impugnazione — Aiuto di Stato — Denuncia da parte di un concorrente — Ricevibilità — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Artt. 4, 10, 13 e 20 — Decisione della Commissione di non proseguire l'esame della denuncia — Qualificazione dei provvedimenti da parte della Commissione, in parte, come non costitutivi di aiuti di Stato e, in parte, come aiuti esistenti compatibili con il mercato comune — Art. 230 CE — Nozione di «atto impugnabile»]	14



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 13/23	Causa C-356/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Pensionsversicherungsanstalt/Christine Kleist (Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e lavoro — Direttiva 76/207/CEE — Art. 3, n. 1, lett. c) — Normativa nazionale che agevola il licenziamento dei lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia — Obiettivo di promuovere l'inserimento professionale di persone più giovani — Normativa nazionale che stabilisce l'età pensionabile a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini)	14
2011/C 13/24	Causa C-48/10: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 novembre 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di assicurare il funzionamento di detti impianti secondo i requisiti della direttiva)	15
2011/C 13/25	Causa C-296/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Stuttgart — Germania) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez [Cooperazione giudiziaria in materia civile civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Litispendenza — Azione di merito per l'affidamento di un minore e domanda di provvedimenti provvisori per l'affidamento dello stesso minore]	15
2011/C 13/26	Causa C-339/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 7 luglio 2010 — Krasimir Asparuhov Estov, Monika Lyusien Ivanova e Kemko International EAD/Ministerski savet na Republika Bulgaria	16
2011/C 13/27	Causa C-474/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal in Northern Ireland (Regno Unito) il 29 settembre 2010 — Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland, Department of the Environment for Northern Ireland	16
2011/C 13/28	Causa C-486/10: Ricorso proposto l'8 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania	17
2011/C 13/29	Causa C-489/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Repubblica di Polonia) il 12 ottobre 2010 — Procedimento penale a carico di Łukasz Marcin Bonda	17
2011/C 13/30	Causa C-490/10: Ricorso proposto il 12 ottobre 2010 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea	18
2011/C 13/31	Causa C-492/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austria) il 14 ottobre 2010 — Immobilien Linz GmbH & Co KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr	18
2011/C 13/32	Causa C-493/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court/Irlanda il 15 ottobre 2010 — M. E e altri/The Refugee Applications Commissioner e The Minister for Justice and Law Reform	18



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 13/33	Causa C-498/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 14 ottobre 2010 — X NV, altra parte: Staatssecretaris van Financiën	19
2011/C 13/34	Causa C-499/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio) il 19 ottobre 2010 — Vlaamse Oliemaatschappij/F.O.D. Financiën	19
2011/C 13/35	Causa C-505/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 21 ottobre 2010 — Partrederiet Sea Fighter/Skatteministeriet	20
2011/C 13/36	Causa C-507/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze (Italia) il 25 ottobre 2010 — Denise Bernardi, rappresentata legalmente da Katia Mecacci/Fabio Bernardi	20
2011/C 13/37	Causa C-514/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 2 novembre 2010 — Wolf Naturprodukte GmbH/SEWAR spol. s r. o.	20
2011/C 13/38	Causa C-516/10: Ricorso proposto il 29 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria	21
2011/C 13/39	Causa C-518/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 2 novembre 2010 — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc/Comptroller-General of Patents	21
2011/C 13/40	Causa C-519/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari (Italia) il 27 ottobre 2010 — Giovanni Colapietro/Ispektorato Centrale Repressioni Frodi	21
2011/C 13/41	Causa C-537/10 P: Impugnazione proposta il 19 novembre 2010 dalla Deltafina SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 settembre 2010, causa T-29/05, Deltafina/Commissione	22

Tribunale

2011/C 13/42	Causa T-35/08: Sentenza del Tribunale 23 novembre 2010 — Codorniu Napa/UAMI — Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ARTESA NAPA VALLEY — Marchio comunitario figurativo anteriore ARTESO e marchio nazionale denominativo anteriore LA ARTESA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]	23
2011/C 13/43	Causa T-95/08: Sentenza del Tribunale 12 novembre 2010 — Italia/Commissione («FEAOG — Sezione “garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Regime di aiuto alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli — Misure di sostegno eccezionali nel settore delle carni bovine — Regime di premi per il tabacco»)	23



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 13/44	Causa T-113/08: Sentenza del Tribunale 12 novembre 2010 — Spagna/Commissione («FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Aiuti alla produzione di olio di oliva — Aiuti per superficie di seminativi)	23
2011/C 13/45	Causa T-9/09 P: Sentenza del Tribunale 24 novembre 2010 — Marcuccio/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente irricevibile — Domanda di restituzione di beni personali — Notifica della decisione di rigetto del reclamo in una lingua diversa da quella del reclamo — Ricorso tardivo — Mancata risposta a un capo della domanda presentato in primo grado»)	24
2011/C 13/46	Causa T-137/09: Sentenza del Tribunale 24 novembre 2010 — Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R10) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo R10 — Marchio nazionale denominativo R10 non registrato — Cessione del marchio nazionale — Vizio di procedura»)	24
2011/C 13/47	Causa T-260/09 P: Sentenza del Tribunale 10 novembre 2010 — UAMI/Simões Dos Santos («Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2003 — Azzeramento e nuovo calcolo dei punti di merito accumulati — Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Autorità di cosa giudicata — Fondamento giuridico — Irretroattività — Legittimo affidamento — Danno materiale — Perdita della possibilità di essere promosso — Danno morale»)	24
2011/C 13/48	Causa T-404/09: Sentenza del Tribunale 12 novembre 2010 — Deutsche Bahn/UAMI (Combinazione orizzontale dei colori grigio e rosso) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario costituito da una combinazione orizzontale dei colori grigio e rosso — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	25
2011/C 13/49	Causa T-405/09: Sentenza del Tribunale 12 novembre 2010 — Deutsche Bahn/UAMI Combinazione verticale dei colori grigio e rosso) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario costituito da una combinazione verticale dei colori grigio e rosso — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	25
2011/C 13/50	Causa T-61/10: Ordinanza del Tribunale 17 novembre 2010 — Victoria Sánchez/Parlamento e Commissione («Ricorso per carenza — Mancata adozione di provvedimenti — Domanda d'ingiunzione — Domanda di misure di protezione — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di ogni fondamento»)	25
2011/C 13/51	Causa T-101/09: Ricorso proposto il 1° settembre 2010 — Maftah/Commissione	26
2011/C 13/52	Causa T-102/09: Ricorso proposto il 1° settembre 2010 — Elostá/Commissione	26
2011/C 13/53	Causa T-488/10: Ricorso proposto l'11 ottobre 2010 — Francia/Commissione	27



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 13/54	Causa T-491/10: Ricorso proposto il 15 ottobre 2010 — SNCF/UAMI — Infotrafic (infotrafic)	28
2011/C 13/55	Causa T-507/10: Ricorso proposto il 28 ottobre 2010 — Viktor Uspaskich/Parlamento europeo	28
2011/C 13/56	Causa T-511/10: Ricorso proposto il 22 ottobre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissione	29
2011/C 13/57	Causa T-513/10: Ricorso proposto il 1° novembre 2010 — Hamberger Industrierwerke/UAMI (Atrium)	29
2011/C 13/58	Causa T-514/10: Ricorso proposto il 1° novembre 2010 — Fruit of the Loom/UAMI — Blueshore Management (FRUIT)	30
2011/C 13/59	Causa T-516/10: Ricorso proposto il 3 novembre 2010 — Francia/Commissione	30
2011/C 13/60	Causa T-517/10: Ricorso proposto il 4 novembre 2010 — Pharmazeutische Fabrik Evers/UAMI Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL)	31
2011/C 13/61	Causa T-519/10: Ricorso proposto l'8 novembre 2010 — Seikoh Giken/UAMI — (SG SEIKOH GIKEN)	32
2011/C 13/62	Causa T-520/10: Ricorso proposto il 10 novembre 2010 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commissione	32
2011/C 13/63	Causa T-522/10: Ricorso proposto l'8 novembre 2010 — Hell Energy/UAMI — Hansa Mineralbrunnen (HELL)	33
2011/C 13/64	Causa T-523/10: Ricorso proposto l'8 novembre 2010 — Interkobo/UAMI — XXXLutz Marken (mybaby)	33
2011/C 13/65	Causa T-525/10: Ricorso presentato il 5 novembre 2010 — Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio/UAMI — Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)	34
2011/C 13/66	Causa T-526/10: Ricorso proposto il 9 novembre 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione	34
2011/C 13/67	Causa T-25/08: Ordinanza del Tribunale 11 novembre 2010 — Katjes Fassin/UAMI (YoghurtGums)	35



Tribunale della funzione pubblica

2011/C 13/68	Causa F-77/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 ottobre 2010 — Vicente Carbajosa e a./Commissione (Funzione pubblica — Consorzi generali EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08 nell'ambito della lotta antifrode — Esclusione di candidati a seguito dei risultati ottenuti ai test di accesso — Decisione dell'APN — Mancata presentazione di un reclamo — Irricevibilità del ricorso) 36	36
2011/C 13/69	Causa F-84/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 ottobre 2010 — Cerafogli/Banca centrale europea (Funzione pubblica — Personale della BCE — Ricorso per il risarcimento del danno risultante direttamente dall'asserita illegittimità delle condizioni di lavoro e delle norme applicabili al personale — Incompetenza del Tribunale — Irricevibilità — Dispensa dal servizio per attività di rappresentanza del personale — Non avvenuto adeguamento del carico di lavoro — Illecito) 36	36
2011/C 13/70	Causa F-96/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 ottobre 2010 — Cerafogli/Banca centrale europea (Funzione pubblica — Personale della BCE — Retribuzione — Aumento ulteriore di retribuzione — Promozione ad personam — Consultazione del comitato del personale per la fissazione dei criteri di attribuzione degli aumenti ulteriori di retribuzione) 37	37
2011/C 13/71	Causa F-9/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 ottobre 2010 — Vicente Carbajosa e a./Commissione (Funzione pubblica — Concorsi generali EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08 nel settore della lotta antifrode — Atto che arreca pregiudizio — Esclusione dei candidati a seguito dei risultati ottenuti alle prove di preselezione — Incompetenza dell'EPSO) 37	37
2011/C 13/72	Causa F-49/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 12 ottobre 2010 — Wendler/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensione di anzianità — Pagamento della pensione — Obbligo di aprire un conto bancario nel Paese di residenza — Libera prestazione dei servizi — Mezzi di ordine pubblico — Principio di uguaglianza) 37	37
2011/C 13/73	Causa F-3/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 26 ottobre 2010 — AB/Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Reclamo tardivo — Irricevibilità manifesta) 38	38
2011/C 13/74	Causa F-82/10: Ricorso proposto il 22 settembre 2010 — Nolin/Commissione 38	38
2011/C 13/75	Causa F-83/10: Ricorso proposto il 23 settembre 2010 — Giannakouris/Commissione 38	38
2011/C 13/76	Causa F-84/10: Ricorso proposto il 23 settembre 2010 — Chatzidoukakis/Commissione 39	39
2011/C 13/77	Causa F-85/10: Ricorso proposto il 23 settembre 2010 — AI/Corte di giustizia 39	39
2011/C 13/78	Causa F-87/10: Ricorso proposto il 24 settembre 2010 — Adriaens e a./Commissione 40	40



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 13/79	Causa F-91/10: Ricorso proposto il 30 settembre 2010 — AK/Commissione	40
2011/C 13/80	Causa F-92/10: Ricorso proposto il 1° ottobre 2010 — Dricot-Daniele e a./Commissione	40
2011/C 13/81	Causa F-94/10: Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Carpenito/Consiglio	41
2011/C 13/82	Causa F-97/10: Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Kerstens/Commissione	41
2011/C 13/83	Causa F-98/10: Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 — Cervelli/Commissione	42
2011/C 13/84	Causa F-99/10: Ricorso proposto il 5 ottobre 2010 — Ashbrook e a./Commissione	42
2011/C 13/85	Causa F-104/10: Ricorso presentato il 21 ottobre 2010 — De Pretis Cagnodo e Trampuz/Commissione europea	42
2011/C 13/86	Causa F-109/10: Ricorso proposto il 26 ottobre 2010 — Schätzel/Commissione	43
2011/C 13/87	Causa F-110/10: Ricorso proposto il 29 ottobre 2010 — Couyoufa/Commissione	43
2011/C 13/88	Causa F-112/10: Ricorso proposto il 2 novembre 2010 — Trentea/FRA	43
2011/C 13/89	Causa F-17/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 novembre 2010 — Vereecken/Commissione	44



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

*(2011/C 13/01)***Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea***

GU C 346 del 18.12.2010

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 328 del 4.12.2010

GU C 317 del 20.11.2010

GU C 301 del 6.11.2010

GU C 288 del 23.10.2010

GU C 274 del 9.10.2010

GU C 260 del 25.9.2010

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — VB Pénzügyi Lízing Zrt./Ferenc Schneider

(Causa C-137/08) ⁽¹⁾

(Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive figuranti nei contratti stipulati con i consumatori — Criteri di valutazione — Esame d'ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale — Art. 23 dello Statuto della Corte)

(2011/C 13/02)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Parti

Ricorrente: VB Pénzügyi Lízing Zrt.

Convenuto: Ferenc Schneider

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Budapesti II. e III. Kerületi Bíróság — Interpretazione dell'art. 23, primo comma, del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Clausola attributiva di giurisdizione che designa un organo giurisdizionale avente la propria sede più prossima a quella del professionista che al domicilio del consumatore — Potere del giudice nazionale di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola attributiva di giurisdizione nell'ambito dell'esame della sua competenza — Criteri di valutazione del carattere abusivo della clausola

Dispositivo

1) *L'art. 23, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea non osta a una disposizione di diritto nazionale ai sensi della quale il giudice che avvia un procedimento di*

rinvio pregiudiziale ne informa contemporaneamente, d'ufficio, il Ministro della giustizia dello Stato membro interessato.

- 2) *L'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea verte sull'interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e all'allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni della direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una clausola contrattuale particolare in funzione delle circostanze proprie del caso di specie.*
- 3) *Il giudice nazionale deve adottare d'ufficio misure istruttorie al fine di accertare se una clausola attributiva di competenza giurisdizionale territoriale esclusiva contenuta nel contratto, che costituisce l'oggetto della controversia di cui è investito e che è stato concluso tra un professionista e un consumatore, rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in caso affermativo, valutare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo di una siffatta clausola.*

⁽¹⁾ GU C 183 del 19.07.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-458/08) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Settore dell'edilizia — Requisito di un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività in tale settore — Giustificazione)

(2011/C 13/03)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Traversa e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e F. Nunes dos Santos, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Settore dell'edilizia — Obbligo di una licenza per l'esercizio di un'attività in tale settore

Dispositivo

- 1) La Repubblica portoghese, pretendendo dai prestatori di servizi di edilizia stabiliti in un altro Stato membro il soddisfacimento dell'insieme delle condizioni che il sistema nazionale di cui trattasi, e in particolare il decreto legge 9 gennaio 2004, n. 12, impone per ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Portogallo un'attività nel settore edilizio ed escludendo in tal modo che si tenga debitamente conto degli obblighi equivalenti ai quali tali prestatori sono soggetti nello Stato membro in cui sono stabiliti nonché delle verifiche già effettuate al riguardo dalle autorità di detto Stato membro, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica di Polonia supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 327 del 20.12.2008.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG/«Österreich» — Zeitungverlag GmbH

(Causa C-540/08) (¹)

(Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Normativa nazionale che sancisce il divieto in via di principio delle pratiche commerciali che subordinano l'offerta di premi ai consumatori all'acquisto di merci o servizi)

(2011/C 13/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG

Resistente: «Österreich» — Zeitungverlag GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, e dell'art. 5, nn. 2 e 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11

maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22) — Normativa nazionale che vieta agli editori di giornali periodici di annunciare, proporre o offrire senza contropartita ai consumatori premi connessi ad un periodico e di proporre tali premi in connessione con la vendita di beni o con la fornitura di servizi senza prendere in considerazione il carattere ingannevole o aggressivo della pratica commerciale di cui trattasi — Normativa che non persegue unicamente l'obiettivo della tutela del consumatore bensì parimenti quello del mantenimento del pluralismo della stampa e della tutela dei concorrenti più deboli — Nozione di pratica commerciale sleale

Dispositivo

- 1) La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev'essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione nazionale, come quella oggetto della causa principale, che preveda un divieto generale di vendite accompagnate da premi e che non solo miri a tutelare i consumatori, ma persegua parimenti altri obiettivi.
- 2) La possibilità di partecipare ad un gioco-concorso a premi, abbinata all'acquisto di un giornale, non costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29, per il solo fatto che detta possibilità di partecipare ad un gioco rappresenti, almeno per una parte dei consumatori interessati, il motivo determinante che li ha spronati ad acquistare il giornale medesimo.

(¹) GU C 69 del 21.3.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-543/08) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Artt. 56 CE e 43 CE — Libera circolazione dei capitali — Azioni privilegiate («golden shares») detenute dallo Stato portoghese nella EDP — Energias de Portugal — Restrizioni all'acquisto di partecipazioni e intervento nella gestione di una società privatizzata]

(2011/C 13/05)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun, P. Guerra e Andrade e M. Teles Romão, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente, C. Botelho Moniz e P. Gouveia e Melo, avvocados)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 43 CE e dell'art. 56 CE — Azioni privilegiate («golden shares») dello Stato portoghese nella società EDP — Energias de Portugal

Dispositivo

1) *Mantenendo nella EDP — Energias de Portugal diritti speciali come quelli previsti nel caso di specie dalla legge 5 aprile 1990, n. 11, recante la legge quadro relativa alle privatizzazioni (Lei n. 11/90, Lei Quadro das Privatizações), dal decreto legge 15 luglio 2000, n. 141, di approvazione della quarta fase del processo di riprivatizzazione del capitale sociale della EDP — Electricidade de Portugal SA e dallo statuto di detta società a favore dello Stato portoghese e di altri organismi pubblici, attribuiti in connessione con azioni privilegiate («golden shares») detenute da tale Stato nel capitale sociale della suddetta società, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 CE.*

2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 19 del 24.1.2009.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 novembre 2010
— **Transportes Evaristo Molina, SA/Commissione europea**

(Causa C-36/09 P) (¹)

(Impugnazione — Intese — Mercato spagnolo di stazioni di servizio — Contratti a lungo termine di fornitura esclusiva di carburanti — Decisione della Commissione — Diritto di acquisto concesso a talune stazioni di servizio — Condizioni di fornitura da parte della Repsol — Elenco delle stazioni di servizio interessate — Ricorso di annullamento — Termini di ricorso — Dies a quo)

(2011/C 13/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Transportes Evaristo Molina, SA (rappresentanti: avv.ti A. Hernández Pardo, S. Beltrán Ruiz e M. L. Ruiz Ezquerra, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: sig. E. Gippini Fournier, agente)

Interveniente a sostegno dell'altra parte nel procedimento: Repsol Commercial de Productos Petrolíferos SA (rappresentanti: avv.ti F. Lorente Hurtado e P. Vidal Martínez, abogados)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 14 novembre 2008, causa T-45/08, Transportes Evaristo Molina/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 aprile 2006, 2006/446/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (caso COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) (sintesi pubblicata nella GU L 176, pag. 104), che rende obbligatori gli impegni assunti dalla Repsol CPP, adottata conformemente all'art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 1, pag. 1).

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La Transportes Evaristo Molina SA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 82 del 4.04.2009.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 novembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania)
— **Bundesrepublik Deutschland/B (C-57/09), D (C-101/09)**

(Cause riunite C-57/09 e C-101/09) (¹)

(Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Art. 12 — Esclusione dallo status di rifugiato — Art. 12, n. 2, lett. b) e c) — Nozione di «reato grave di diritto comune» — Nozione di «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» — Appartenenza ad un'organizzazione coinvolta in atti di terrorismo — Successiva iscrizione di tale organizzazione nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'allegato della posizione comune 2001/931/PESC — Responsabilità individuale per una parte degli atti commessi da tale organizzazione — Presupposti — Diritto d'asilo in forza del diritto costituzionale nazionale — Compatibilità con la direttiva 2004/83/CE)

(2011/C 13/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenuti: B (C-57/09), D (C-101/09)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht (Leipzig) — Interpretazione degli artt. 3 e 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) — Cittadino di un paese terzo che ha sostenuto attivamente, nel suo paese di origine, la lotta armata di un'organizzazione inserita nell'elenco delle organizzazioni terroristiche di cui all'allegato della posizione comune del Consiglio del 17 giugno 2002, 2002/462/PESC (GU L 160, pag. 32), e che è stato torturato e condannato due volte all'ergastolo in questo stesso paese — Applicazione delle disposizioni della direttiva 2004/83/CE che prevedono l'esclusione della concessione dello status di rifugiato a un richiedente che abbia svolto nel suo paese di origine un'attività terroristica — Potere degli Stati membri di concedere lo status di rifugiato sulla base delle loro disposizioni costituzionali, in presenza di un motivo di esclusione di tale status previsto dalla succitata direttiva

Dispositivo

1) L'art. 12, n. 2, lett. b e c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:

— la circostanza che una persona abbia fatto parte di un'organizzazione iscritta nell'elenco di cui all'allegato della posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, per il suo coinvolgimento in atti terroristici e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo fondato per ritenere che la persona considerata abbia commesso un «reato grave di diritto comune» o «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite»;

— la constatazione, in siffatto contesto, della sussistenza di fondati motivi per ritenere che una persona abbia commesso un reato del genere o si sia resa colpevole di tali atti è subordinata ad una valutazione caso per caso di fatti precisi al fine di determinare se atti commessi dall'organizzazione considerata rispondano alle condizioni fissate da dette disposizioni e se una responsabilità individuale nel compimento di tali atti possa essere ascritta alla persona considerata, tenuto conto del livello di prova richiesto dal citato art. 12, n. 2.

2) L'esclusione dallo status di rifugiato in applicazione dell'art. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva 2004/83 non è subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro di accoglienza.

3) L'esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva 2004/83 non è subordinata ad un esame di proporzionalità alla luce del caso di specie.

4) L'art. 3 della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto d'asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 2, di tale direttiva, purché quest'altro tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della stessa direttiva.

(¹) GU C 129 del 6.6.2009.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 novembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Regeringsrätten — Svezia) — X/Skatteverket**

(Causa C-84/09) (¹)

(IVA — Direttiva 2006/112/CE — Artt. 2, 20, primo comma, e 138, n. 1 — Acquisto intracomunitario di una barca a vela nuova — Uso immediato del bene acquistato nello Stato membro di acquisto o in un altro Stato membro prima che esso sia trasportato alla sua destinazione finale — Termine entro il quale ha inizio il trasporto del bene al luogo di destinazione — Durata massima del trasporto — Momento rilevante per determinare il carattere nuovo di un mezzo di trasporto ai fini della sua tassazione)

(2011/C 13/08)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Regeringsrätten

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Skatteverket

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regeringsrätten — Interpretazione degli artt. 2, 20 e 138 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Acquisto nello Stato membro A da parte di un privato residente nello Stato membro B di una barca a vela nuova che il privato intende utilizzare immediatamente nello Stato membro A o in altri Stati membri per un certo periodo prima di portarla verso la sua destinazione finale nello Stato membro B — Termine massimo per tale trasporto — Momento temporale rilevante per determinare la novità di un mezzo di trasporto ai fini della tassazione

Dispositivo

- 1) Gli artt. 20, primo comma, e 138, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che la qualificazione di un'operazione quale cessione o acquisto intracomunitario non può dipendere dal rispetto di un qualsivoglia termine entro il quale debba aver inizio o concludersi il trasporto del bene di cui trattasi a partire dallo Stato membro di cessione verso lo Stato membro di destinazione. Nel caso particolare dell'acquisto di un mezzo di trasporto nuovo ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), ii), di tale direttiva, il carattere intracomunitario dell'operazione deve essere accertato mediante una valutazione complessiva di tutte le circostanze oggettive nonché dell'intenzione dell'acquirente, purché essa sia suffragata da elementi oggettivi che consentano di identificare lo Stato membro nel quale è previsto che abbia luogo l'utilizzazione finale del bene di cui trattasi.
- 2) Per verificare se un mezzo di trasporto oggetto di un acquisto intracomunitario sia nuovo ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva 2006/112, occorre riferirsi al momento della cessione del bene di cui trattasi dal venditore all'acquirente.

(¹) GU C 90 del 18.4.2009.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-93/09)/Land Hessen

(Cause riunite C-92/09 e C-93/09) (¹)

(Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari di aiuti agricoli — Validità delle disposizioni del diritto dell'Unione che prevedono tale pubblicazione e ne fissano le modalità — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Artt. 7 e 8 — Direttiva 95/46/CE — Interpretazione degli artt. 18 e 20)

(2011/C 13/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrenti: Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-93/09)

Convenuto: Land Hessen

Con l'intervento di: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Wiesbaden — Validità degli artt. 42, n. 1, punto 8 bis, e 44 bis del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76, pag. 28) e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54) — Interpretazione degli artt. 7, 18, n. 2, secondo comma, e 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Trattamento dei dati personali dei beneficiari di fondi agricoli europei che consiste nella pubblicazione di tali dati su un sito Internet fornito di motore di ricerca — Validità, alla luce del diritto alla protezione dei dati personali, delle disposizioni del diritto comunitario che prevedono tale pubblicazione e ne stabiliscono le modalità — Condizioni per poter procedere ad una pubblicazione siffatta

Dispositivo

- 1) Gli artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 novembre 2007, n. 1437, ed il regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sono invalidi nella parte in cui, con riguardo a persone fisiche beneficiarie di aiuti del FEAGA e del FEASR, tali disposizioni impongono la pubblicazione di dati personali relativi ad ogni beneficiario, senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti come i periodi durante i quali esse hanno percepito simili aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l'entità di questi ultimi.
- 2) L'invalidità delle disposizioni del diritto dell'Unione menzionate al punto 1 del presente dispositivo non consente di rimettere in discussione gli effetti della pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di aiuti del FEAGA e del FEASR effettuata dalle autorità nazionali, sulla base delle suddette disposizioni, nel periodo anteriore alla data di pronuncia della presente sentenza.

- 3) L'art. 18, n. 2, secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che esso non impone all'incaricato della protezione dei dati personali un obbligo di procedere alla tenuta del registro prevista da tale disposizione prima che venga realizzato un trattamento di dati personali, come quello risultante dagli artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis del regolamento n. 1290/2005, come modificato dal regolamento n. 1437/2007, nonché dal regolamento n. 259/2008.
- 4) L'art. 20 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga gli Stati membri a subordinare al controllo preliminare previsto da tale disposizione la pubblicazione delle informazioni risultante dagli artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis del regolamento n. 1290/2005, come modificato dal regolamento n. 1437/2007, nonché dal regolamento n. 259/2008.

(¹) GU C 129 del 6.6.2009.
GU C 119 del 16.5.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 novembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde — Belgio)
— Procedimento penale a carico di V.W. Lahousse, Lavichy
BVBA

(Causa C-142/09) (¹)

(Direttive 92/61/CEE e 2002/24/CE — Omologazione per tipo dei veicoli a motore a due o tre ruote — Veicoli da competizione, su strada o fuori strada — Disposizione nazionale che vieta la realizzazione, la commercializzazione e l'installazione di dispositivi destinati ad aumentare la potenza del motore e/o la velocità dei ciclomotori)

(2011/C 13/10)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Imputati nella causa principale

V.W. Lahousse, Lavichy BVBA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgio) — Interpretazione degli artt. 1, n. 1, 12 e 15, n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 marzo 2002, 2002/24/CE, relativa all'omologazione

dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (GU L 124, pag. 1) — Deroga concernente i veicoli da competizione, su strada o fuoristrada — Normativa nazionale che esclude questa deroga

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 30 giugno 1992, 92/61/CEE, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 marzo 2002, 2002/24/CE, relativa all'omologazione dei veicoli a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61, sono da interpretare nel senso che, quando un veicolo o un componente o un'entità tecnica a questo collegati non beneficiano della procedura di omologazione da esse configurata, segnatamente per la ragione che non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive medesime, le disposizioni di queste ultime non ostano a che, per il veicolo interessato, per detto componente o per detta entità tecnica, uno Stato membro stabilisca, nella sfera del proprio diritto nazionale, un meccanismo analogo di riconoscimento dei controlli effettuati da altri Stati membri. In ogni caso, una disciplina siffatta deve rispettare il diritto dell'Unione, in particolare gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE.

(¹) GU C 153 del 4.7.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 novembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgericht Schwerin — Germania) — André
Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim

(Causa C-152/09) (¹)

[Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Regime unico di pagamento — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Calcolo dei diritti all'aiuto — Art. 40, n. 5 — Agricoltori soggetti ad impegni agroambientali nel periodo di riferimento — Art. 59, n. 3 — Attuazione regionale del regime unico di pagamento — Art. 61 — Differenti valori per unità per ettari di pascolo permanente e per ogni altro ettaro ammissibile]

(2011/C 13/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Schwerin

Parti

Ricorrente: André Grootes

Convenuto: Amt für Landwirtschaft Parchim

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Schwerin — Interpretazione dell'art. 40, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) — Condizioni in cui gli agricoltori assoggettati ad impegni agroambientali nel corso del periodo di riferimento sono autorizzati a chiedere che l'importo di riferimento sia calcolato sulla base dell'anno precedente quello della partecipazione agli impegni sopracitati

Dispositivo

- 1) L'art. 40, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319, deve essere interpretato nel senso che, qualora nello Stato membro interessato siano stati fissati differenti valori per unità per ettari destinati a formazioni erbose e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile in applicazione dell'art. 61 di tale regolamento, un agricoltore soggetto, alla data di riferimento prevista da questo articolo, ad impegni agroambientali a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2078, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, i quali sono collegati senza soluzione di continuità ad impegni agroambientali con cui si è effettuata una conversione del terreno da seminativo a pascolo permanente, può chiedere che i diritti di cui all'art. 59, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, siano calcolati sulla base dei valori per unità fissati per ettari di superficie ammissibili diversi dagli ettari destinati a formazioni erbose.
- 2) L'art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, in combinato disposto con l'art. 61 di detto regolamento, come modificato, deve essere interpretato nel senso che solo l'esistenza di un nesso causale tra il cambiamento di destinazione di un terreno da seminativo a pascolo permanente e la partecipazione ad una misura agroambientale consente di non tenere conto — nel calcolo dei diritti all'aiuto — del fatto che tale terreno era destinato a pascolo permanente alla data di riferimento di cui all'art. 61 di detto regolamento, come modificato.
- 3) L'art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, in combinato disposto con l'art. 61 di detto regolamento, come modificato, deve essere interpretato nel senso che la sua applicazione non è subordinata alla condi-

zione che l'agricoltore che presenta la domanda di pagamento unico sia lo stesso che ha effettuato il cambiamento di destinazione del fondo di cui trattasi.

(¹) GU C 167 del 18.07.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Leverkusen/Verigen Transplantation Service International AG

(Causa C-156/09) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) — Esenzioni in favore di attività di interesse generale — Prestazioni mediche — Distacco e riproduzione di cellule della cartilagine destinate ad essere reimpiantate nel paziente)

(2011/C 13/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Leverkusen

Convenuto: Verigen Transplantation Service International AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c) e dell'art. 28 ter, parte F, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Distacco di cellule della cartilagine articolare dal materiale cartilagineo prelevato da un essere umano da imprenditori stabiliti in altri Stati membri e successiva riproduzione di tali cellule in previsione del loro impianto in un paziente da parte degli stessi imprenditori — Determinazione del luogo delle prestazioni di servizi — Esenzione di tali prestazioni in quanto «prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche»

Dispositivo

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile

uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, deve essere interpretato nel senso che il distacco di cellule della cartilagine articolare dal materiale cartilagineo prelevato da un essere umano e la loro successiva riproduzione, finalizzati al reimpianto a scopo terapeutico, costituiscono «prestazioni mediche» ai sensi di tale disposizione.

(¹) GU C 180 dell'1.8.2009.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 novembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal
de commerce de Bourges — Francia) — Lidl SNC/Vierzon
Distribution SA**

(Causa C-159/09) (¹)

(Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE — Condizioni di liceità della pubblicità comparativa — Comparazione di prezzi relativi ad una selezione di prodotti alimentari venduti da due catene di negozi concorrenti — Beni che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi — Pubblicità ingannevole — Confronto riguardante una caratteristica verificabile)

(2011/C 13/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de commerce de Bourges

Parti

Ricorrente: Lidl SNC

Convenuta: Vierzon Distribution SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de commerce de Bourges — Interpretazione dell'art. 3 bis della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 250, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (GU L 290, pag. 18) — Condizioni di liceità della pubblicità comparativa — Comparazione dei prezzi praticati da una catena concorrente di grandi magazzini — Beni che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi

Dispositivo

L'art. 3 bis, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, deve essere interpretato dichiarando che la mera circostanza che i prodotti alimentari si differenzino quanto alla loro commestibilità e quanto al piacere da essi procurato al

consumatore, in funzione delle condizioni e del luogo della loro produzione, dei loro ingredienti e dell'identità del loro produttore, non è tale da escludere che il confronto di tali prodotti possa rispondere al requisito sancito dalla predetta disposizione, in base al quale essi devono soddisfare gli stessi bisogni o proporsi gli stessi obiettivi, vale a dire presentare tra loro un sufficiente grado di intercambiabilità.

L'art. 3 bis, n. 1, lett. a), della direttiva 84/450, quale modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che una pubblicità, come quella in esame nella causa principale, può rivestire carattere ingannevole, segnatamente:

- se viene accertato, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie e, in particolare, delle indicazioni o omissioni che accompagnano tale pubblicità, che la decisione di acquisto di un numero significativo di consumatori, cui essa si rivolge, può essere presa nell'erronea convinzione che la selezione di prodotti compiuta dall'operatore pubblicitario sia rappresentativa del livello generale dei prezzi di quest'ultimo rispetto a quelli praticati dal suo concorrente e che, di conseguenza, tali consumatori realizzeranno risparmi di entità uguale a quella vantata da detta pubblicità effettuando regolarmente i propri acquisti di beni di consumo corrente presso l'operatore pubblicitario piuttosto che presso detto concorrente o, ancora, nell'erronea convinzione che tutti i prodotti dell'inserzionista siano meno cari di quelli del suo concorrente, o
- se viene accertato che, ai fini del confronto effettuato esclusivamente sotto il profilo dei prezzi, sono stati selezionati prodotti alimentari che presentano tuttavia differenze tali da condizionare sensibilmente la scelta del consumatore medio, senza che dette differenze emergano dalla pubblicità di cui trattasi.

L'art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450, quale modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che la condizione di verificabilità, sancita dalla predetta disposizione, richiede, per quanto riguarda una pubblicità come quella in esame nella controversia principale, che mette a confronto i prezzi di due assortimenti di beni, che i beni di cui trattasi possano essere individuati con precisione in base alle informazioni contenute in detta pubblicità.

(¹) GU C 180 dell'1.8.2009.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 novembre 2010
— Commissione europea/Repubblica italiana**

(Causa C-164/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409/CEE — Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici — Caccia)

(2011/C 13/14)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Zadra e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e G. Fiengo, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) — Deroghe al regime di tutela degli uccelli selvatici — Regione Veneto

Dispositivo

1) *Poiché la Regione Veneto ha adottato e applicato una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 9 di tale direttiva.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 180 dell'1.8.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 novembre 2010 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-226/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/18/CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Attribuzione di un contratto per servizi di interpretariato e traduzione — Servizi ricompresi nell'allegato II B della detta direttiva — Servizi non soggetti a tutti i vincoli ivi previsti — Ponderazione dei criteri di attribuzione stabilita successivamente alla presentazione delle offerte — Modificazione della ponderazione a seguito di un primo esame delle offerte presentate — Rispetto del principio di parità di trattamento e dell'obbligo di trasparenza)

(2011/C 13/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kostantini-dis e A.-A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, agente, A. Collins, SC)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Assegnazione di un appalto per servizi di interpretazione e traduzione — Servizi non soggetti a tutti i requisiti della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di

forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Applicazione di una ponderazione dei criteri di aggiudicazione dopo la presentazione delle offerte — Principi della parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza

Dispositivo

1) *Avendo modificato la ponderazione dei criteri di aggiudicazione di un appalto di fornitura di servizi di interpretariato e di traduzione a seguito di un primo esame delle offerte presentate, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio di parità di trattamento e dell'obbligo di trasparenza che ne deriva, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.*

2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

3) *La Commissione europea e l'Irlanda sopporteranno ognuna le proprie spese.*

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience AG

(Causa C-229/09) (¹)

[Diritto dei brevetti — Prodotti fitosanitari — Regolamento (CE) n. 1610/96 — Direttiva 91/414/CEE — Certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari — Rilascio di un certificato per un prodotto che ha ottenuto un'autorizzazione provvisoria di immissione in commercio]

(2011/C 13/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Hogan Lovells International LLP

Convenuta: Bayer CropScience AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundespatentgericht — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1610, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198, pag. 30) — Requisiti di ottenimento del certificato protettivo complementare — Possibilità di rilasciare tale certificato sulla base di un'autorizzazione provvisoria di immissione in commercio, rilasciata in conformità dell'art. 8, n. 1, della direttiva 91/414/CEE — Sostanza attiva iodosulfuron

Dispositivo

L'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1610, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un certificato protettivo complementare sia rilasciato per un prodotto fitosanitario che ha ottenuto un'autorizzazione di immissione in commercio in corso di validità conformemente all'art. 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 febbraio 2005, n. 396.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 novembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās Tiesas Senāts (Lettonia) — Dita Danosa/LKB Lizings SIA**

(Causa C-232/09) (¹)

(Politica sociale — Direttiva 92/85/CEE — Misure dirette a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Artt. 2, lett. a), e 10 — Nozione di «lavoratrice gestante» — Divieto di licenziamento di una lavoratrice gestante durante il periodo che va dall'inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità — Direttiva 76/207/CEE — Parità di trattamento fra uomini e donne — Membro di un consiglio di amministrazione di una società di capitali — Normativa nazionale che consente il licenziamento di un tale soggetto senza alcuna limitazione)

(2011/C 13/17)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās Tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Dita Danosa

Convenuta: LKB Lizings SIA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell'art. 10 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1) — Nozione di lavoratore — Compatibilità con la direttiva di una normativa nazionale che consente il licenziamento di un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali senza alcuna limitazione, in particolare a prescindere dallo stato di gravidanza della persona interessata

Dispositivo

- 1) Un membro di un consiglio di amministrazione di una società di capitali, che fornisca prestazioni a quest'ultima e ne faccia parte integrante, deve essere considerato come dotato della qualità di lavoratore ai fini della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), se svolge la sua attività, per un certo periodo di tempo, sotto la direzione o il controllo di un altro organo di detta società e se, come contropartita per detta attività, riceve una retribuzione. Spetta al giudice del rinvio procedere a verificare gli elementi di fatto necessari per poter valutare se tali circostanze ricorrano nella controversia di cui è investito.
- 2) L'art. 10 della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale, che consente la revoca di un membro di un consiglio di amministrazione di una società di capitali senza limitazioni, quando la persona interessata abbia la qualità di «lavoratrice gestante» ai sensi della direttiva in parola e la decisione di revoca adottata nei suoi confronti sia basata essenzialmente sul suo stato di gravidanza. Anche volendo supporre che il membro di cui trattasi di un consiglio di amministrazione non abbia detta qualità, ciò nondimeno la revoca di un membro di un consiglio di amministrazione, che svolge funzioni come quelle descritte nella controversia principale, a causa dello stato di gravidanza o per una causa basata essenzialmente su tale stato può riguardare unicamente le donne, e, pertanto, costituisce una discriminazione diretta basata sul sesso, contraria agli artt. 2, nn. 1 e 7, e 3, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 novembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach**

(Causa C-247/09) (¹)

[Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone — Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 nonché (CE) n. 859/2003 — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Cittadino di un paese terzo che lavora in Svizzera e risiede con i suoi figli in uno Stato membro di cui i figli possiedono la cittadinanza]

(2011/C 13/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Alketa Xhymshiti

Convenuta: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interpretazione, da una parte, del regolamento (CE) del Consiglio 14 maggio 2003, n. 859, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124, pag. 1) e, dall'altra, degli artt. 2, 13 e 76 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nonché dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1) — Cittadino di un paese terzo che lavora nella Confederazione elvetica e risiede, con il coniuge e i figli, in uno Stato membro di cui i figli possiedono la nazionalità — Rigetto della concessione degli assegni familiari da parte dello Stato membro di residenza — Compatibilità di siffatto rifiuto degli assegni familiari con le disposizioni comunitarie citate

Dispositivo

- 1) *Nel caso in cui un cittadino di un paese terzo risieda legalmente in uno Stato membro dell'Unione europea e lavori in Svizzera, nei suoi confronti non trova applicazione, nello Stato membro di residenza, il regolamento (CE) del Consiglio 14 maggio 2003, n. 859, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, in quanto tale regolamento n. 859/2003 non figura tra gli atti comunitari menzionati nella sezione A dell'allegato II dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, che le parti di tale Accordo s'impegnano ad applicare. Non è quindi possibile constatare l'esistenza di un obbligo a carico dello Stato membro di residenza di applicare a detto lavoratore subordinato e al suo coniuge i regolamenti (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, e (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97.*
- 2) *Gli artt. 2, 13 e 76 del regolamento n. 1408/71 nonché l'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 sono irrilevanti nei confronti di una cittadina di un paese terzo che si trovi nella*

situazione della ricorrente nella causa principale, in quanto la sua situazione ricade nella normativa dello Stato membro di residenza. La mera circostanza che i figli di tale cittadina siano cittadini dell'Unione non produce l'effetto di rendere illegittimo il rifiuto di concedere assegni familiari nello Stato membro di residenza allorché, come emerge dagli accertamenti svolti dal giudice del rinvio, le condizioni di legge necessarie per tale concessione non sono soddisfatte.

(¹) GU C 233 del 26.9.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Plovdiv — Bulgaria) — Vasil Ivanov Georgiev/ Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv

(Cause riunite C-250/09 e C-268/09) (¹)

(Direttiva 2000/78/CE — Art. 6, n. 1 — Divieto di discriminazione basata sull'età — Professori universitari — Disposizione nazionale che prevede la conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato oltre i 65 anni — Pensionamento d'ufficio a 68 anni — Giustificazione delle disparità di trattamento basate sull'età)

(2011/C 13/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad Plovdiv

Parti

Ricorrente: Vasil Ivanov Georgiev

Convenuta: Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rayonen sad Plovdiv — Interpretazione dell'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Normativa nazionale che consente ai professori universitari che hanno raggiunto l'età di 65 anni di concludere un contratto di lavoro esclusivamente per una durata determinata — Normativa nazionale che fissa l'età definitiva della pensione per i professori universitari a 68 anni — Giustificazione delle disparità di trattamento fondate sull'età

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e in particolare il suo art. 6, n. 1, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una

normativa nazionale, come quella controversa nella causa principale, che prevede il pensionamento d'ufficio dei professori universitari al compimento dei 68 anni e la possibilità che questi ultimi proseguano la loro attività oltre i 65 anni unicamente mediante contratti a tempo determinato conclusi per un periodo di un anno e rinnovabili al massimo due volte, fintantoché tale normativa persegua una finalità legittima connessa, in particolare, alla politica dell'occupazione e del mercato del lavoro, come l'attuazione di un sistema di insegnamento di qualità e l'ottimale ripartizione dei posti di professore tra le generazioni, e consenta di conseguire tale finalità con mezzi appropriati e necessari. Spetta al giudice nazionale verificare se tali condizioni siano soddisfatte.

Nel caso di una controversia tra un'istituzione pubblica e un singolo, nell'ipotesi in cui una normativa nazionale come quella controversa nella causa principale non dovesse soddisfare le condizioni di cui all'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78, il giudice nazionale deve disapplicare tale normativa.

(¹) GU C 220 del 12.09.2009.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 novembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stoccarda — Germania) —
Esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei
confronti di Gaetano Mantello**

(Causa C-261/09) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Mandato d'arresto europeo — Decisione quadro 2002/584/GAI — Art. 3, n. 2 — Principio del ne bis in idem — Nozione di «stessi fatti» — Possibilità per l'autorità giudiziaria di esecuzione di negare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo — Sentenza definitiva nello Stato membro emittente — Detenzione di sostanze stupefacenti — Traffico di sostanze stupefacenti — Organizzazione criminale)

(2011/C 13/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Stoccarda

Parti

Gaetano Mantello

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Stuttgart — Interpretazione dell'art. 3, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1) — Principio del «ne bis in idem» a livello nazionale — Possibilità per l'autorità giudiziaria di esecuzione di

rifiutarsi di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di azioni penali legate a fatti di cui una parte è già stata oggetto di una sentenza definitiva nello Stato membro di emissione — Nozione di «stessi fatti» — Situazione in cui tutti i fatti all'origine del mandato d'arresto europeo erano noti ai servizi d'indagine dello Stato membro di emissione in occasione del primo procedimento penale, ma non sono stati utilizzati per ragioni di tattica d'indagine

Dispositivo

Ai fini dell'emissione e dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo, la nozione di «stessi fatti», di cui all'art. 3, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione.

In presenza di circostanze come quelle oggetto della causa principale, in cui l'autorità giudiziaria emittente, rispondendo ad una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 15, n. 2, della decisione quadro formulata dall'autorità giudiziaria di esecuzione, abbia espressamente rilevato, in applicazione della propria legge nazionale e nel rispetto delle esigenze derivanti dalla nozione di «stessi fatti» consacrata nell'art. 3, n. 2, della decisione quadro, che la precedente decisione pronunciata nel proprio ordinamento giuridico non costituiva una sentenza definitiva riguardante gli stessi fatti oggetto del proprio mandato di arresto e non ostava quindi al perseguimento dei reati indicati nel mandato di arresto medesimo, l'autorità giudiziaria di esecuzione non ha alcun motivo per applicare, con riguardo alla sentenza medesima, il motivo di non esecuzione obbligatoria previsto dall'art. 3, n. 2, della menzionata decisione quadro.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 novembre 2010
— Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et
Sud SARL (ArchiMEDES)/Commissione europea**

(Causa C-317/09 P) (¹)

(Impugnazione — Compensazione di crediti rientranti in ordinamenti giuridici distinti — Domanda di rimborso delle somme anticipate — Principio di litis denuntiatio — Diritti della difesa e diritto ad un equo processo)

(2011/C 13/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) (rappresentante: P.-P. Van Gehuchten, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e S. Delaude, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 10 giugno 2009, cause riunite T-396/05 e T-397/05, ArchiMEDES/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto i ricorsi della ricorrente diretti, da un lato, ad ottenere l'annullamento delle decisioni della Commissione di recupero degli anticipi versati nell'ambito del contratto che la legava alla ricorrente e di compensazione dei crediti reciproci e, dall'altro, alla condanna della Commissione al pagamento del saldo della sovvenzione prevista dallo stesso contratto — Inapplicabilità del principio di *litis denuntiatio* — Rigetto della domanda di assunzione di responsabilità solidale da parte degli altri contraenti — Violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un equo processo

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *L'Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) è condannata alle spese.*

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 novembre 2010 — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB/Commissione europea

(Causa C-322/09 P) (¹)

[Impugnazione — Aiuto di Stato — Denuncia da parte di un concorrente — Ricevibilità — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Artt. 4, 10, 13 e 20 — Decisione della Commissione di non proseguire l'esame della denuncia — Qualificazione dei provvedimenti da parte della Commissione, in parte, come non costitutivi di aiuti di Stato e, in parte, come aiuti esistenti compatibili con il mercato comune — Art. 230 CE — Nozione di «atto impugnabile»]

(2011/C 13/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB (rappresentanti: avv.ti M. Merola e L. Armati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 9 giugno 2009, causa T-152/06, NDSHT/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione, contenuta nelle sue lettere 24 marzo e 28 aprile 2006, di non avviare il procedimento previsto all'art. 88, n. 2, del Trattato CE, a seguito della denuncia presentata dalla ricorrente in ordine a taluni aiuti asseritamente concessi dalle autorità svedesi alla Stockholm Visitors Board AB sotto forma di vari tipi di sussidi concessi dalla città di Stoccolma — Atti impugnabili

Dispositivo

- 1) *La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 9 giugno 2009, causa T-152/06, NDSHT/Commissione, è annullata.*
- 2) *L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale è respinta.*
- 3) *La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca sulle conclusioni della NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB dirette all'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee, contenuta nelle sue lettere 24 marzo e 28 aprile 2006, di non dar seguito all'esame della denuncia che detta società aveva depositato, relativa ad aiuti di Stato asseritamente illegittimi concessi dalla città di Stoccolma alla Stockholm Visitors Board AB.*
- 4) *Le spese sono riservate.*

(¹) GU C 233 del 26.6.2009, p. 12.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Pensionsversicherungsanstalt/Christine Kleist

(Causa C-356/09) (¹)

(Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e lavoro — Direttiva 76/207/CEE — Art. 3, n. 1, lett. c) — Normativa nazionale che agevola il licenziamento dei lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia — Obiettivo di promuovere l'inserimento professionale di persone più giovani — Normativa nazionale che stabilisce l'età pensionabile a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini)

(2011/C 13/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Pensionsversicherungsanstalt

Convenuta: Christine Kleist

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), nella versione modificata dalla direttiva 2002/73/CE — Normativa nazionale che stabilisce un'età pensionabile pari a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini e che agevola il licenziamento dei lavoratori dipendenti che abbiano compiuto tale età — Licenziamento, disposto da un datore di lavoro pubblico, di una donna di 60 anni che ha maturato il diritto alla pensione, motivato dall'intento di promuovere l'assunzione di persone più giovani

Dispositivo

L'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale la quale, per promuovere l'inserimento professionale di persone più giovani, consente ad un datore di lavoro di licenziare gli impiegati che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, laddove tale diritto è maturato dalle donne ad un'età inferiore di cinque anni rispetto a quella in cui tale diritto è maturato per gli uomini, costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata da tale direttiva.

(¹) GU C 282 del 21.11.2009.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 novembre 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-48/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di assicurare il funzionamento di detti impianti secondo i requisiti della direttiva)

(2011/C 13/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: A. Alcover San Pedro, agente)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Impianti che possono incidere sulle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo e sull'inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti.

Dispositivo

1) Non avendo adottato entro il 30 ottobre 2007 le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, ovvero nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, della stessa direttiva, fatte salve altre disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi imposti dall'art. 5, n. 1, della suddetta direttiva.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 100 del 17.04.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Stuttgart — Germania) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

(Causa C-296/10) (¹)

[Cooperazione giudiziaria in materia civile civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Litispendenza — Azione di merito per l'affidamento di un minore e domanda di provvedimenti provvisori per l'affidamento dello stesso minore]

(2011/C 13/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: Bianca Purrucker

Convenuto: Guillermo Vallés Pérez

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amtsgericht Stuttgart — Interpretazione dell'art. 19, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Competenza di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro a decidere su un'azione di merito per l'affidamento di un minore che risiede abitualmente in tale Stato, mentre un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è stata preventivamente adita, in un procedimento tra le medesime parti e concernente il diritto di affidamento dello stesso minore, con una domanda di provvedimenti provvisori — Nozione di «autorità giurisdizionale preventivamente adita»

Dispositivo

Le disposizioni dell'art. 19, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, non trovano applicazione qualora all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, adita preventivamente per decidere della responsabilità genitoriale, sia chiesta solo l'adozione di provvedimenti provvisori ex art. 20 di detto regolamento e l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito ai sensi del medesimo regolamento, sia adita successivamente anch'essa con la domanda di decidere della responsabilità genitoriale, vuoi in via provvisoria, vuoi a titolo definitivo.

Il fatto che dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia avviato un procedimento sommario o che sia presa una decisione nell'ambito di un tale procedimento e che non risulti da alcun elemento dell'atto introduttivo di giudizio o della decisione adottata che il giudice del procedimento sommario sia competente ai sensi del regolamento n. 2201/2003 non esclude necessariamente l'esistenza, come eventualmente ammesso dal diritto interno di tale Stato membro, di una domanda di merito connessa a quella di provvedimenti provvisori e contenente elementi che dimostrino la competenza del giudice adito ai sensi del suddetto regolamento.

Quando l'autorità giurisdizionale adita successivamente, nonostante gli sforzi profusi per informarsi presso la parte che eccipisce la litispendenza, presso l'autorità giurisdizionale preventivamente adita e presso l'autorità centrale, non dispone di alcun elemento che permetta di determinare l'oggetto e il titolo di una domanda introdotta dinanzi ad un'altra autorità giurisdizionale e che sia diretto in particolare a dimostrare la competenza di quest'ultima conformemente al regolamento n. 2201/2003, e, a causa di particolari circostanze, l'interesse del minore richieda l'adozione di una decisione che possa essere riconosciuta in Stati membri diversi da quello dell'autorità giurisdizionale successivamente adita, tale autorità giurisdizionale è tenuta, decorso un termine ragionevole perché sia data risposta ai suoi quesiti, a proseguire l'esame della domanda di cui è stata investita. La durata di tale periodo di tempo ragionevole deve tener conto dell'interesse superiore del minore nelle specifiche circostanze della controversia.

(¹) GU C 221 del 14.8.2010.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 7 luglio 2010 — Krasimir Asparuhov Estov, Monika Lyusien Ivanova e Kemko International EAD/Ministerski savet na Republika Bulgaria

(Causa C-339/10)

(2011/C 13/26)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrenti: Krasimir Asparuhov Estov, Monika Lyusien Ivanova e Kemko International EAD

Convenuto: Ministerski savet na Republika Bulgaria

Con decisione 12 novembre 2010 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) si è dichiarata manifestamente incompetente a risolvere le questioni pregiudiziali sottoposte dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal in Northern Ireland (Regno Unito) il 29 settembre 2010 — Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland, Department of the Environment for Northern Ireland

(Causa C-474/10)

(2011/C 13/27)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal in Northern Ireland

Parti

Ricorrenti: Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

Convenuti: Department of the Environment for Northern Ireland, Department of the Environment for Northern Ireland

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai fini di una corretta interpretazione della direttiva [2001/42] (¹), allorché un'autorità di uno Stato membro che elabora un piano, rientrando nell'ambito dell'art. 3 della medesima, sia essa stessa l'autorità con competenza generale in materia di ambiente in tale Stato, quest'ultimo possa rifiutarsi di designare, ai sensi dell'art. 6, n. 3, un'autorità che deve essere consultata ai fini degli artt. 5 e 6 della citata direttiva.
- 2) Se, ai fini di una corretta interpretazione della medesima direttiva, allorché l'autorità che elabora un piano rientrando nell'ambito del suo art. 3 sia essa stessa l'autorità con competenza generale in materia di ambiente nello Stato membro, incomba a quest'ultimo l'obbligo di garantire la designazione di un organo consultivo autonomo rispetto a tale autorità.
- 3) Se, ai fini di una corretta interpretazione di tale direttiva, la prescrizione di cui all'art. 6, n. 2, della stessa, in base alla quale le autorità di cui al suo art. 6, n. 3, e il pubblico di cui al suo art. 6, n. 4, devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere il proprio parere «in termini congrui», possa essere recepita mediante disposizioni che prevedono che l'autorità responsabile per l'elaborazione del piano debba autorizzare, di volta in volta, il termine entro il quale devono essere espressi i pareri, o se le disposizioni di recepimento della direttiva debbano prevedere esse stesse un termine, o termini diversi per circostanze diverse, entro i quali tali pareri devono essere espressi.

(¹) - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30).

Ricorso proposto l'8 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-486/10)

(2011/C 13/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 8, letto in combinato disposto con i Titoli III-VI della direttiva 92/50/CEE⁽¹⁾ avendo il comune di Hamm aggiudicato i contratti di prestazioni di servizi del 30 luglio e del 16 dicembre 2003, relativi alla raccolta delle acque reflue e al loro scarico, nonché alla conservazione, al funzionamento, alla manutenzione e al controllo del sistema di canalizzazione del comune di Hamm, direttamente e senza esecuzione di una previa gara d'appalto di livello europeo, al Lippeverband (ente di bonifica dell'alveo del fiume Lippe; in prosieguo: il «Lippeverband»)
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto della presente controversia sono i contratti di servizi a prestazioni corrispettive relativi alla raccolta e allo scarico delle acque reflue, nonché alla conservazione, al funzionamento, alla manutenzione e al controllo del sistema di canalizzazione del comune di Hamm, che quest'ultimo ha concluso con un ente istituito per legge ai fini dello scarico delle acque reflue, il Lippeverband. Il Lippeverband è una persona giuridica di diritto pubblico, tenuta ad adempiere mansioni nel settore della gestione delle acque tassativamente previste dalla legge. Ad essa appartengono imprese private nella misura del 25 %. In base ai contratti in esame, il Lippeverband avrebbe dovuto acquisire il 1 gennaio 2004 la funzione di raccolta e di scarico delle acque che confluiscono nel territorio del comune di Hamm, per la quale tale comune avrebbe introdotto un corrispettivo dichiarato «contributo di interesse speciale». Ai fini dell'adempimento di detto compito, il comune di Hamm conferisce il diritto all'uso esclusivo, duraturo e onnicomprensivo dei suoi canali di scolo, uso per il quale il Lippeverband è tenuto ad effettuare un pagamento compensativo. Sebbene, per quanto riguarda i contratti di prestazioni di servizi in questione, si tratti di appalti di prestazione di servizi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 92/50/CEE, essi sarebbero stati conclusi direttamente con il Lippeverband senza una procedura formale di aggiudicazione e senza un bando di gara di livello europeo. I contratti sarebbero univocamente da qualificarsi come contratti di servizi a prestazioni corrispettive. Essi sarebbero stati conclusi a tempo indeterminato da un committente pubblico, avrebbero ad oggetto il compimento di prestazioni di eliminazione di scarichi di fogna ai sensi della categoria 16 dell'Allegato IA della menzionata direttiva e supererebbero la soglia rilevante per l'applicazione della medesima. La conclusione dei contratti avrebbe

pertanto dovuto essere preceduta da un bando di concorso di livello europeo.

In contrasto con la tesi sostenuta dal governo federale l'attribuzione delle prestazioni di servizi in questione non costituisce né un atto di organizzazione della pubblica amministrazione né un appalto c.d. «In-house».

Sarebbe in primo luogo controverso se ad una cooperativa per l'amministrazione delle acque ad economia mista come il Lippeverband, con una percentuale di circa il 25 % dei partecipanti privati, possa essere attribuita una funzione nell'ambito dell'amministrazione pubblica, escludendo il diritto comunitario degli appalti. Secondo la Commissione, la sussistenza degli atti di organizzazione della pubblica amministrazione, cui non sono applicabili le disposizioni sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, può essere ipotizzata soltanto tra enti pubblici, la cui attività sia preordinata esclusivamente all'interesse generale. Il fatto che alle cooperative per la gestione delle acque siano affidati dalla legge determinati compiti di gestione delle acque reflue non cambierebbe parimenti in nulla la circostanza che il Lippeverband non faccia parte dell'organizzazione amministrativa statale alla luce del diritto comunitario. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che al Lippeverband possa essere attribuita una funzione mediante un atto di organizzazione della pubblica amministrazione, nel presente caso siffatta attribuzione di funzioni non sussiste. La circostanza che il comune di Hamm paghi annualmente un corrispettivo al Lippeverband per portare a termine tali prestazioni qualificherebbe univocamente i contratti come contratti di servizi a prestazioni corrispettive ed escluderebbe la sussistenza di un'attribuzione di funzioni nel contesto della pubblica amministrazione.

In secondo luogo, per quanto concerne l'esclusione dei cosiddetti negozi «In-house» dalle regole relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici, tale deroga non potrebbe secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia trovare applicazione qualora un'impresa privata — anche di minoranza — faccia parte dell'ente aggiudicatario. In tal caso il committente pubblico non potrebbe esercitare sull'impresa interessata lo stesso controllo che esercita sui propri servizi.

Da queste considerazioni deriverebbe che sussiste un appalto pubblico di servizi a prestazioni corrispettive e che non si applicano disposizioni derogatorie.

La Repubblica federale di Germania avrebbe pertanto violato, mediante l'attribuzione diretta degli appalti di scarico delle acque cittadine da parte del comune di Hamm, le disposizioni della direttiva 92/50.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Repubblica di Polonia) il 12 ottobre 2010 — Procedimento penale a carico di Łukasz Marcin Bonda

(Causa C-489/10)

(2011/C 13/29)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Imputato nella causa principale

Łukasz Marcin Bonda

Questione pregiudiziale

Quale sia la natura giuridica della sanzione prevista all'art. 138 del regolamento (CE) della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1973, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (GU L 345 del 20 novembre 2004, pag. 1), consistente nell'escludere l'agricoltore dai pagamenti diretti negli anni successivi all'anno civile in cui ha presentato una dichiarazione irregolare quanto alla dimensione della superficie costituente la base per i pagamenti diretti.

Ricorso proposto il 12 ottobre 2010 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea**(Causa C-490/10)**

(2011/C 13/30)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Gómez-Leal, J. Rodrigues e L. Visaggio, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

— annullare il regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 24 giugno 2010, n. 617, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 ⁽¹⁾;

— condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, il Parlamento europeo chiede l'annullamento del regolamento (UE, Euratom) 24 giugno 2010, n. 617, con il quale il Consiglio ha istituito un quadro comune per la comunicazione alla Commissione delle informazioni relative ai progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia. Tale regolamento è stato adottato dal Consiglio utilizzando la duplice base giuridica degli artt. 337 TFUE e 187 EA. Ad avviso del Parlamento, la scelta della base giuridica operata dal Consiglio è erronea, in quanto le misure costituenti l'oggetto del regolamento impugnato rientrano nelle attribuzioni dell'Unione in materia di energia specificamente disciplinate dall'art. 194 TFUE. Tali misure avrebbero dunque dovuto essere adottate sulla base del citato art. 194, n. 2, secondo la procedura legislativa ordinaria prevista da tale norma, e non sul fondamento dell'art. 337 TFUE, che non prevede alcuna forma di implicazione del Parla-

mento. Inoltre, il Parlamento ritiene che non fosse necessario, per adottare le misure in questione, fondarsi anche sull'art. 187 EA.

⁽¹⁾ GU L 180, pag. 7.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austria) il 14 ottobre 2010 — Immobilien Linz GmbH & Co KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr**(Causa C-492/10)**

(2011/C 13/31)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

Parti

Ricorrente: Immobilien Linz GmbH & Co KG

Convenuto: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Questione pregiudiziale

Se l'accollo del passivo di una società da parte del socio unico, un ente di diritto pubblico, il cui rappresentante sia stato delegato dall'organo competente a concedere annualmente, prima dell'inizio dell'anno finanziario, un contributo a fondo perduto per ripianare le perdite in misura pari all'importo a tal fine stanziato in via preliminare dalla società nel bilancio di previsione o nel piano economico aumenti il patrimonio sociale della suddetta società ai sensi dell'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335/CEE ⁽¹⁾ [corrispondente all'art. 3, lett. h), della direttiva 2008/7/CE].

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, GU L 249, pag. 25.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court/Irlanda il 15 ottobre 2010 — M. E e altri/The Refugee Applications Commissioner e The Minister for Justice and Law Reform**(Causa C-493/10)**

(2011/C 13/32)

*Lingua processuale: l'inglese***Giudice del rinvio**

High Court

Parti

Ricorrenti: M. E e altri

Convenuti: The Refugee Applications Commissioner e The Minister for Justice and Law Reform

Questioni pregiudiziali

- 1) Se lo Stato membro che provvede al trasferimento ai sensi del regolamento del Consiglio n. 343/2003 ⁽¹⁾ sia tenuto ad accertare il rispetto, da parte dello Stato ricevente, dell'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, delle direttive del Consiglio 2003/9/CE ⁽²⁾, 2004/83/CE ⁽³⁾ e 2005/85/CE ⁽⁴⁾ nonché del regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003.
- 2) In caso di soluzione affermativa, ove lo Stato membro ricevente risulti non attenersi a una o più di tali disposizioni, se lo Stato membro che provvede al trasferimento sia obbligato ad accettare la competenza ad esaminare la domanda di cui all'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18).

⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 2).

⁽⁴⁾ Direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 14 ottobre 2010 — X NV, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-498/10)

(2011/C 13/33)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X NV

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che si configura una restrizione alla libera circolazione dei servizi

quando il destinatario di un servizio, effettuato da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, in forza della normativa dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario del servizio e dove è prestato il servizio, è tenuto a trattenere l'imposta sul compenso dovuto per detto servizio, mentre siffatto obbligo di ritenuta non vale nel caso di un prestatore di servizi avente sede nello stesso Stato membro del destinatario dei servizi.

- 2) a) Qualora la questione che precede venga risolta nel senso che un regime che prevede un'imposizione di un destinatario dei servizi comporta una restrizione della libera circolazione dei servizi, se siffatta restrizione possa essere giustificata dalla necessità di garantire l'imposizione e la riscossione di un'imposta di organizzazioni straniere che si trovano nei Paesi Bassi per un breve periodo e sono difficili da controllare, il che rende problematica l'attuazione del potere impositivo conferito ai Paesi Bassi.
 - b) Se in tal caso sia rilevante che detto regime, per situazioni come quella in esame, è stato successivamente modificato nel senso che si rinuncia unilateralmente all'imposizione, in quanto la realizzazione della stessa non è semplice e efficacemente applicabile.
- 3) Se il regime vada oltre quanto necessario, alla luce delle possibilità offerte, segnatamente, dalla direttiva 76/308/CEE ⁽¹⁾ per l'assistenza reciproca per la riscossione delle imposte.
- 4) Se ai fini della soluzione delle questioni che precedono sia rilevante se l'imposta, dovuta per il compenso nello Stato membro dove ha sede il destinatario dei servizi, può essere compensata con l'imposta dovuta su tale compenso in tale altro Stato membro.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU L 73, pag. 18).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio) il 19 ottobre 2010 — Vlaamse Oliemaatschappij/F.O.D. Financiën

(Causa C-499/10)

(2011/C 13/34)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parti

Ricorrente: Vlaamse Oliemaatschappij

Convenuto: F.O.D. Financiën

Questione pregiudiziale

Se il precedente art. 21, n. 3, della sesta direttiva (77/388) ⁽¹⁾, attualmente recepito dall'art. 205 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112 ⁽²⁾, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con gli artt. 202 e 157, n. 1, lett. b), della medesima direttiva, autorizzi gli Stati membri a stabilire che il titolare di un deposito diverso dal deposito doganale è incondizionatamente obbligato in solido per l'imposta dovuta per una fornitura a titolo oneroso dal soggetto passivo proprietario dei prodotti, anche se il titolare è in buona fede o se non gli si può addebitare alcun errore o omissione (art. 51 bis, n. 3, della WBTW).

⁽¹⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

⁽²⁾ GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 21 ottobre 2010 — Partrederiet Sea Fighter/Skatteministeriet

(Causa C-505/10)

(2011/C 13/35)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Partrederiet Sea Fighter

Convenuto: Skatteministeriet

Questione pregiudiziale

Se l'art. 8, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992 ⁽¹⁾, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, debba essere interpretato nel senso che gli oli minerali forniti per l'uso di un escavatore che è montato permanentemente sulla nave ma che, a causa dei suoi propri motore e serbatoio, funziona indipendentemente dal motore propulsore della nave, nelle circostanze come quelle della causa in esame, sono esenti da imposta.

⁽¹⁾ GU L 316, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze (Italia) il 25 ottobre 2010 — Denise Bernardi, rappresentata legalmente da Katia Mecacci/Fabio Bernardi

(Causa C-507/10)

(2011/C 13/36)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Firenze

Parti nella causa principale

Ricorrente: Denise Bernardi, rappresentata legalmente da Katia Mecacci

Convenuto: Fabio Bernardi

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 2, 3 e 8 della decisione-quadro 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale ⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui all'art. 392, comma 1 bis, del codice di procedura penale italiano, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il Pubblico Ministero di richiedere l'audizione e l'esame della persona offesa e vittima minore con le forme anticipate rispetto al dibattimento dell'incidente probatorio, nonché quella di cui all'art. 394 del codice di procedura penale che non prevede la possibilità per la stessa persona offesa e vittima minore di ricorrere ad un giudice contro la decisione negativa del Pubblico Ministero sulla sua richiesta di essere ascoltata nelle forme adeguate dell'incidente probatorio.

⁽¹⁾ GU L 82, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 2 novembre 2010 — Wolf Naturprodukte GmbH/SEWAR spol. s r. o.

(Causa C-514/10)

(2011/C 13/37)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti

Ricorrente: Wolf Naturprodukte GmbH

Convenuta: SEWAR spol. s r. o.

Questione pregiudiziale

Se l'art. 66, n. 2, del regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 ⁽¹⁾, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che affinché detto regolamento sia applicabile è necessario che, all'epoca dell'emanazione di una decisione, esso fosse vigente tanto nello Stato in cui si trova l'organo giurisdizionale che emana la decisione, quanto nello Stato in cui una parte richiede il riconoscimento e l'esecuzione di tale decisione.

⁽¹⁾ GU L 12, del 16.1.2001, pag. 1.

Ricorso proposto il 29 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-516/10)

(2011/C 13/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e E. Montaguti, Bevollmächtigte)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica d'Austria, mantenendo in vigore l'art. 5 in combinato disposto con l'art. 2, nn. 3 e 4 nonché l'art. 6, n. 2, lett. g), VGVG, ha violato gli artt. 49 e 63 TFUE;
- dichiarare che la Repubblica d'Austria, avendo mantenuto in vigore l'art. 6, n. 2, lett. d) in combinato disposto con l'art. 2, nn. 3 e 4, VGVG, ha violato gli artt. 49 e 63 TFUE
- condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione non dubita che gli Stati membri possano limitare l'acquisto di terreni per motivi di interesse pubblico. Le disposizioni della legge sulle operazioni immobiliari del Voralberg (VGVG) di cui alle conclusioni della ricorrente costituiscono tuttavia una restrizione sproporzionata alla libertà di movimento dei capitali e al diritto di stabilimento.

In particolare, la ricorrente sostiene che la cosiddetta *Interessenregel* («norma delle parti interessate»), in base alla quale la VGVG accorda agli agricoltori la precedenza nell'acquisto dei terreni rispetto ai non agricoltori, è sproporzionata. Infatti, l'ulteriore utilizzo agricolo dei terreni potrebbe essere assicurato anche ove il potenziale compratore sia disposto a continuare ad affittare detto terreno al conduttore precedente per un lungo periodo.

Del pari, non si capisce perché la *Interessenregel* debba applicarsi anche quando il precedente proprietario acclude il suo terreno come contributo in natura a una impresa o a una fondazione, pur assicurando di continuare a utilizzarlo come terreno agricolo.

Secondo la Commissione è ugualmente sproporzionato il fatto che la citata *Interessenregel* venga ripetutamente applicata quando la vendita non si perfeziona per motivi non imputabili al venditore.

Infine, la Commissione contesta che la VGVG non prevede alcuna disposizione che consenta, in mancanza di interesse degli

agricoltori a sfruttare un terreno agricolo, di venderlo senza che l'acquirente sia obbligato a utilizzarlo a fini agricoli.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 2 novembre 2010 — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc/Comptroller-General of Patents

(Causa C-518/10)

(2011/C 13/39)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Appellanti: Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc

Appellato: Comptroller-General of Patents

Questioni pregiudiziali

Se — qualora i criteri per stabilire se un prodotto sia «protetto da un brevetto di base in vigore» ai sensi dell'art. 3, lett. a), del regolamento (¹) [n. 469/2009] includano la valutazione o consistano nella valutazione se la fornitura del prodotto violi il brevetto di base — comporti una qualche differenza ai fini di tale analisi il fatto che la violazione consista in una violazione indiretta o a titolo di concorso ai sensi dell'art. 26 dell'Accordo sul brevetto comunitario, attuato nel Regno Unito dall'art. 60, n. 2, del Patents Act 1977, e dalle corrispondenti disposizioni contenute nelle legislazioni di altri Stati membri della Comunità.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari (Italia) il 27 ottobre 2010 — Giovanni Colapietro/Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

(Causa C-519/10)

(2011/C 13/40)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bari

Parti nella causa principale

Ricorrente: Giovanni Colapietro

Convenuto: Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

Questioni pregiudiziali

Voglia la Corte precisare:

- 1) la portata del Regolamento CEE 822/87 ⁽¹⁾, ovvero il suo ambito di applicazione spazio-temporale, nonché la sua «ratio» sotto il profilo sanzionatorio, il tutto con riferimento alla campagna vendemmiale del 1993/1994, epoca a cui si riferiscono i fatti in causa;
- 2) se è vero che il predetto Regolamento CEE n. 822/87 art. 39, per la suddetta campagna vendemmiale è stato attuato dal Regolamento CEE 343/94 ⁽²⁾ del 15.02.1994 e dallo stesso sostituito;
- 3) se l'applicazione della multa di Lire 390 250 000, oggi EUR 201 547,30 (duecentounomilacinquecentoquarantasette/30 euro), per omessa consegna alla distillazione obbligatoria — per la campagna 1993/1994 — di Hl 7 084,87 di vino da tavola, risultante dall'applicazione del vino feccioso prodotto, pari ad Hl 15 155 (con resa di 126 hl/ha, in virtù di aliquota di conferimento alla distillazione obbligatoria dei vini 51,5 % come da Regolamento CEE 610/94 ⁽³⁾) sia sproporzionato ai fatti e violi il principio di equità delle pene, più volte enunciato dalla Corte medesima.

⁽¹⁾ GU L 84, p. 1

⁽²⁾ GU L 44, p. 9

⁽³⁾ GU L 77, p. 12

Impugnazione proposta il 19 novembre 2010 dalla Deltafina SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 settembre 2010, causa T-29/05, Deltafina/Commissione

(Causa C-537/10 P)

(2011/C 13/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Deltafina SpA (rappresentanti: J.-F. Bellis e F. Di Gianni, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui conferma l'ammenda comminata a Deltafina, annullando o, in subordine, riducendo l'ammenda comminata a Deltafina;
- annullare la decisione impugnata nella parte in cui commina un'ammenda a Deltafina o, in subordine, ridurre l'ammenda comminata a Deltafina;
- condannare la Commissione al pagamento degli onorari e delle spese del giudizio, ivi compreso il procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'atto, la parte ricorrente invoca due motivi:

- 1) il primo motivo, dedotto in via principale, secondo cui il Tribunale ha ignorato il principio della parità di trattamento non avendo adeguatamente affrontato il motivo della ricorrente relativo alla violazione del principio della parità di trattamento nella quantificazione dell'ammenda inflittale.

A sostegno di tale motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha determinato per Deltafina l'ammontare iniziale dell'ammenda più elevato, sulla base della circostanza che Deltafina era il più importante acquirente di tabacco trasformato in Spagna. Per contro, l'ammenda imposta alle altre imprese partecipanti all'infrazione (inclusa la società consorella di Deltafina, Taes) è stata determinata esclusivamente sulla base della loro posizione sul mercato del tabacco greggio in Spagna, cioè il mercato sul quale l'infrazione aveva avuto luogo. L'ammenda imposta a Deltafina viola il principio della parità di trattamento, in quanto Cektarsa e le imprese Dimon/Agroexpansión e Standard/WWTE erano anch'esse delle imprese integrate verticalmente e detenevano delle posizioni rilevanti sul mercato del tabacco trasformato in Spagna. Questa circostanza non è stata però presa in considerazione per la determinazione delle loro rispettive ammende. Pertanto, nel determinare l'ammenda comminata a Deltafina, la Commissione ha preso in considerazione un fattore che non è stato utilizzato con riguardo alle altre imprese;

- 2) il secondo motivo, subordinato al primo, secondo cui il Tribunale ha erroneamente applicato il concetto di «impresa» di cui all'articolo 81 CE avendo rigettato, con un ragionamento contraddittorio e illegittimo, il motivo della ricorrente relativo alla mancata attribuzione a Deltafina della stessa riduzione dell'ammenda accordata alla società consorella Taes a seguito della richiesta congiunta di applicazione del trattamento favorevole presentata da Taes e Deltafina, sotto l'egida della loro capogruppo Universal.

A sostegno di tale motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente applicato la nozione di «impresa» di cui all'articolo 81 CE, discostandosi dalla giurisprudenza delle Corti europee in materia, in particolare quella risultante dalla causa C-97/08 P, Akzo. La Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende del 1996 (GU C 207, pag. 4) doveva essere applicata all'impresa Taes/Deltafina nel suo insieme, e non alle due società separatamente, in quanto tale comunicazione si applica alle «imprese» e non alle singole persone giuridiche. Infine, la ricorrente sostiene che gli argomenti addotti dalla Commissione al fine di negare a Deltafina il beneficio della riduzione dell'ammenda accordata a Taes sono infondati. La ricorrente sostiene che, alla luce di tali argomenti, Deltafina e Taes formavano un'unica impresa e, pertanto, Deltafina avrebbe dovuto ricevere la stessa riduzione dell'ammenda accordata a Taes.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 23 novembre 2010 — Codorniu Napa/UAMI — Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY)

(Causa T-35/08) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ARTESA NAPA VALLEY — Marchio comunitario figurativo anteriore ARTESO e marchio nazionale denominativo anteriore LA ARTESA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [diventato art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2011/C 13/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Codorniu Napa, Inc. (Napa, California, Stati Uniti) (rappresentanti: X. Fàbrega Sabaté e M. Curell Aguilà, successivamente M. Curell Aguilà e J. Güell Serra, avocats)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Bodegas Ontañón, SA (Quel, La Rioja, Spagna) (rappresentanti: J. Grimau Muñoz e J. Villamor Muguerza, avocats)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 20 novembre 2007 (procedimento R 747/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bodegas Ontañón, SA e la Codorniu Napa, Inc.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Codorniu Napa, Inc., è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 92 del 12.4.2008.

Sentenza del Tribunale 12 novembre 2010 — Italia/Commissione

(Causa T-95/08) ⁽¹⁾

(«FEAOG — Sezione “garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili — Misure di sostegno eccezionali nel settore delle carni bovine — Regime di premi per il tabacco»)

(2011/C 13/43)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Aiello e G. Palmieri, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e D. Nardi, agenti, assistiti dall'avv. F. Ruggeri Laderchi)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 dicembre 2007, 2008/68/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU 2008, L 18, pag. 12), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, delle carni bovine e del tabacco greggio.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 92 del 12.4.2008.

Sentenza del Tribunale 12 novembre 2010 — Spagna/Commissione

(Causa T-113/08) ⁽¹⁾

(«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Aiuti alla produzione di olio di oliva — Aiuti per superficie di seminativi»)

(2011/C 13/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: F. Jimeno Fernández, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 dicembre 2007, 2008/68/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU 2008, L 18, pag. 12), là dove fa riferimento a talune spese effettuate dal Regno di Spagna nei settori dell'olio di oliva e dei seminativi.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 107 del 26.4.2008.

Sentenza del Tribunale 24 novembre 2010 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-9/09 P) (¹)

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente irricevibile — Domanda di restituzione di beni personali — Notifica della decisione di rigetto del reclamo in una lingua diversa da quella del reclamo — Ricorso tardivo — Mancata risposta a un capo della domanda presentato in primo grado»

(2011/C 13/45)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-133/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) L'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-133/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata nella parte in cui ha omesso di statuire sulla domanda di declaratoria di inesistenza della decisione impugnata in primo grado.
- 2) L'impugnazione è respinta quanto al resto.
- 3) Il ricorso, nella parte in cui era inteso alla declaratoria di inesistenza della decisione controversa, è respinto.
- 4) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente giudizio. Le spese collegate al procedimento di primo grado che ha condotto alla menzionata ordinanza Marcuccio/Commissione saranno sopportate secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo di quest'ultima.

(¹) GU C 55 del 7.3.2009.

Sentenza del Tribunale 24 novembre 2010 — Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R10)

(Causa T-137/09) (¹)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo R10 — Marchio nazionale denominativo R10 non registrato — Cessione del marchio nazionale — Vizio di procedura»

(2011/C 13/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. de Justo Bailey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Aurelio Muñoz Molina (Petrer, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la DL Sports Marketing Ltda e il sig. Aurelio Muñoz Molina

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 129 del 6.6.2009.

Sentenza del Tribunale 10 novembre 2010 — UAMI/Simões Dos Santos

(Causa T-260/09 P) (¹)

«Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2003 — Azzeramento e nuovo calcolo dei punti di merito accumulati — Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Autorità di cosa giudicata — Fondamento giuridico — Irretroattività — Legittimo affidamento — Danno materiale — Perdita della possibilità di essere promosso — Danno morale»

(2011/C 13/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: I. de Medrano Caballero, agente, assistito dall'avv. D. Waelbroeck)

Altra parte nel procedimento: Manuel Simões Dos Santos (Alicante, Spagna) (Rappresentante: avv. A. Creus Carreras)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 5 maggio 2009, causa F-27/08, Simões Dos Santos/UAMI (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all'annullamento di detta sentenza.

Dispositivo

- 1) I punti 2-5 del dispositivo della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 5 maggio 2009, causa F-27/08, Simões Dos Santos/UAMI (non ancora pubblicata nella Raccolta), sono annullati.
- 2) Per il resto le impugnazioni principale e incidentale sono respinte.
- 3) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
- 4) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

Sentenza del Tribunale 12 novembre 2010 — Deutsche Bahn/UAMI (Combinazione orizzontale dei colori grigio e rosso)

(Causa T-404/09) (¹)

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario costituito da una combinazione orizzontale dei colori grigio e rosso — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2011/C 13/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Bahn AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern e B. Weichhaus)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 luglio 2009 (procedimento R 379/2009-1), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno colorato costituito dalla combinazione dei colori grigio e rosso.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) La Deutsche Bahn AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 297 del 5.12.2009.

Sentenza del Tribunale 12 novembre 2010 — Deutsche Bahn/UAMI Combinazione verticale dei colori grigio e rosso)

(Causa T-405/09) (¹)

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario costituito da una combinazione verticale dei colori grigio e rosso — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2011/C 13/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Bahn (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern e B. Weichhaus)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 luglio 2009 (procedimento R 372/2009-1), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno colorato costituito dalla combinazione dei colori grigio e rosso.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Deutsche Bahn AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 297 del 5.12.2009.

Ordinanza del Tribunale 17 novembre 2010 — Victoria Sánchez/Parlamento e Commissione

(Causa T-61/10) (¹)

[«Ricorso per carenza — Mancata adozione di provvedimenti — Domanda d'ingiunzione — Domanda di misure di protezione — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di ogni fondamento»]

(2011/C 13/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fernando Marcelino Victoria Sánchez (Siviglia, Spagna) (rappresentanti: inizialmente N. Domínguez Varela, poi P. Suarez Plácido, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, N. Görlitz, P. López-Carceller, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e I. Martínez del Peral, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a far constatare una carenza del Parlamento europeo e della Commissione europea, in quanto tali istituzioni si sono illegittimamente astenute dal rispondere alla lettera del ricorrente datata 6 ottobre 2009, domanda d'ingiunzione e domanda di misure cautelari.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Fernando Marcelino Victoria Sánchez è condannato alle spese.*
- 3) *Non occorre statuire sull'istanza d'intervento del sig. Ignacio Ruiz Aguirre e dell'associazione ATC Petito.*

⁽¹⁾ GU C 100 del 17.4.2010, p. 58

Ricorso proposto il 1° settembre 2010 — Maftah/Commissione

(Causa T-101/09)

(2011/C 13/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Elmabruk Maftah (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: E. Grieves, barrister; A. McMurdie, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il regolamento (CE) n. 1330/2008 ⁽¹⁾ nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- Condannare la convenuta a eliminare immediatamente il nome del ricorrente dall'allegato del regolamento citato, e
- Condannare la convenuta e/o il Consiglio dell'Unione europea a sostenere, oltre alle loro spese, anche quelle del ricorrente, con ogni altra somma anticipata dalla cassa della Corte di giustizia dell'Unione europea a titolo di gratuito patrocinio;

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, in conformità all'art. 263 TFUE, l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione n. 1330/2008 nei limiti in cui il suo nome figura nell'elenco delle persone e delle entità sottoposte a talune misure restrittive.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno del suo ricorso:

Anzitutto, la Commissione non ha mai proceduto ad un controllo indipendente delle ragioni che giustificano l'inclusione del

ricorrente nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 ⁽²⁾, né ha richiesto alcun motivo o alcuna prova che potessero giustificare tale inclusione.

La Commissione ha inoltre omesso di fornire al ricorrente la benché minima ragione, e non ha quindi fornito alcuna motivazione adeguata, in ordine alla sua inclusione nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, violando il suo diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, i suoi diritti della difesa nonché il suo diritto di proprietà garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Infine, il mantenimento del nome del ricorrente nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è irragionevole in quanto: (i) non esisteva e non esiste alcuna ragione che soddisfi i criteri rilevanti affinché egli possa continuare a figurare in tale elenco; (ii) la posizione del governo del Regno Unito è quella secondo cui il ricorrente non soddisfa più i criteri rilevanti, e (iii) un tribunale speciale del Regno Unito ha dichiarato che il Gruppo libico di lotta per l'Islam non si era unito alla rete Al-Qaida e/o che non tutti gli associati al Gruppo libico di lotta per l'Islam è necessariamente adepto dell'ideologia jihadista di violenza globale di Al-Qaida.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 2008, n. 1330, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 345, pag. 60).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 922).

Ricorso proposto il 1° settembre 2010 — Elost/Commissione

(Causa T-102/09)

(2011/C 13/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Abdelrazag Elost (Pinner, Regno Unito) (rappresentanti: E. Grieves, barrister; A. McMurdie, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il regolamento (CE) n. 1330/2008 ⁽¹⁾ nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- Condannare la convenuta a eliminare immediatamente il nome del ricorrente dall'allegato del regolamento citato, e

— Condannare la convenuta e/o il Consiglio dell'Unione europea a sostenere, oltre alle loro spese, anche quelle del ricorrente, con ogni altra somma anticipata dalla cassa della Corte di giustizia dell'Unione europea a titolo di gratuito patrocinio;

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, in conformità all'art. 263 TFUE, l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione n. 1330/2008 nei limiti in cui il suo nome figura nell'elenco delle persone e delle entità sottoposte a talune misure restrittive.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno del suo ricorso:

Anzitutto, la Commissione non ha mai proceduto ad un controllo indipendente delle ragioni che giustificano l'inclusione del ricorrente nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002⁽²⁾, né ha richiesto alcun motivo o alcuna prova che potessero giustificare tale inclusione.

La Commissione ha inoltre omesso di fornire al ricorrente la benché minima ragione, e non ha quindi fornito alcuna motivazione adeguata, in ordine alla sua inclusione nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, violando il suo diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, i suoi diritti della difesa nonché il suo diritto di proprietà garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Infine, il mantenimento del nome del ricorrente nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è irragionevole in quanto: (i) non esisteva e non esiste alcuna ragione che soddisfi i criteri rilevanti affinché egli possa continuare a figurare in tale elenco; (ii) la posizione del governo del Regno Unito è quella secondo cui il ricorrente non soddisfa più i criteri rilevanti, e (iii) un tribunale speciale del Regno Unito ha dichiarato che il Gruppo libico di lotta per l'Islam non si era unito alla rete Al-Qaida e/o che non tutti gli associati al Gruppo libico di lotta per l'Islam è necessariamente adepto dell'ideologia jihadista di violenza globale di Al-Qaida.

(¹) Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 2008, n. 1330, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 345, pag. 60).

(²) Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 922).

Ricorso proposto l'11 ottobre 2010 — Francia/Commissione

(Causa T-488/10)

(2011/C 13/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e N. Rouam, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— annullare interamente la decisione impugnata;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 28 luglio 2010, C(2010) 5229, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a titolo del documento unico di programmazione dell'obiettivo 1 per un intervento strutturale comunitario nella regione della Martinica in Francia. Tale decisione sopprime l'intero contributo del FESR accordato al grande progetto «Village de vacances Club Méditerranée-Les Boucaniers», pari a un importo di 12 460 000 euro.

La ricorrente solleva quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori⁽¹⁾, considerando che gli appalti di lavori conclusi per la ristrutturazione e l'ampliamento del «Club Méditerranée-Les Boucaniers» costituissero appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % dalle amministrazioni aggiudicatrici. Infatti, tali appalti sarebbero stati sovvenzionati solo per il 29,92 % del costo del progetto. Gli sgravi fiscali di cui hanno beneficiato i soci delle società private per i loro investimenti nel progetto non possono costituire una sovvenzione ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 93/37/CEE.

Con il secondo motivo, che si suddivide in due parti, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 2, n. 2, della direttiva 93/37/CEE considerando che gli appalti di lavori per la ristrutturazione e l'ampliamento del «Club Méditerranée-Les Boucaniers» riguardavano lavori edili relativi a impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, ai sensi di tale disposizione.

Da un lato, la ricorrente considera che la Commissione avrebbe dovuto tener conto della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), stabilita dal regolamento n. 3037/90^(?), cui rinvia l'art. 2, n. 2, della direttiva 93/37/CEE. Tale nomenclatura distinguerebbe, da un lato, le attività di alloggio e ristorazione e, dall'altro, le attività ricreative, culturali e sportive.

Dall'altro, la ricorrente considera che l'art. 2, n. 2, della direttiva 93/37/CEE si riferisce ad appalti che rientrano per natura tra i tradizionali bisogni delle amministrazioni aggiudicatrici e quindi riguarda impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero aperti a tutti, e non quelli che sono riservati a una clientela privata.

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione previsto all'art. 296, secondo comma, TFUE non esponendo in modo chiaro e inequivoco le ragioni per le quali i lavori di ristrutturazione e di ampliamento del «Club Méditerranée-Les Boucaniers» riguardavano lavori edili relativi impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva 93/37/CEE.

Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene, in subordine, che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità applicando un tasso di rettifica del 100 % della sovvenzione del FESR, mentre i lavori riguardanti gli impianti sportivi e per il tempo libero rappresentavano un po' meno del 10 % del progetto.

⁽¹⁾ GU L 199, pag. 54.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 9 ottobre 1990, n. 3037, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293, pag. 1).

Ricorso proposto il 15 ottobre 2010 — SNCF/UAMI — Infotrafic (infotrafic)

(Causa T-491/10)

(2011/C 13/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Société nationale des chemins de fer français (SNCF) (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. H. Reynaud)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Infotrafic SA (Ermont, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- riformare i punti 16-23 della decisione della commissione di ricorso dell'UAMI 6 agosto 2010, procedimento R 1268/2009-2;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «infotrafic», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 38, 39 e 42 — marchio comunitario n. 1 926 815

Titolare del marchio comunitario: Infotrafic SA

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 52 e 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto l'esame di un marchio comunitario complesso, uno degli elementi del quale sarebbe privo di carattere distintivo o sarebbe dotato di un carattere distintivo dubbio, dovrebbe prendere in considerazione ogni elemento separatamente; violazione dell'obbligo di motivazione.

Ricorso proposto il 28 ottobre 2010 — Viktor Uspaskich/Parlamento europeo

(Causa T-507/10)

(2011/C 13/55)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Viktor Uspaskich (Kėdainiai, Lituania) (rappresentanti: Vytautas Sviderskis, avvocato, e Stanislovas Tomas, consulente legale)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del Parlamento europeo 7 settembre 2010, n. P7_TA(2010)0296, sulla richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich;
- Condannare il convenuto al pagamento di EUR 10 000 per i danni immateriali sofferti;
- Condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che il convenuto ha violato i suoi diritti della difesa e il principio della buona amministrazione nel procedimento 2009/2147 (IMM). Il Parlamento europeo ha rifiutato di sentire il ricorrente durante il procedimento concernente la revoca della sua immunità, e ciò sia in sede di Commissione giuridica, sia in occasione della seduta plenaria. Inoltre, non si sarebbe tenuto conto della maggioranza degli argomenti del ricorrente né si sarebbe data loro risposta.

In secondo luogo, il Parlamento europeo avrebbe adottato la decisione impugnata su di un errato fondamento giuridico e ha violato l'art. 9, primo comma, lett. a), del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in quanto si è basato su di un'interpretazione chiaramente erronea dei nn. 1 e 2 dell'art. 62 della Costituzione lituana. Il ricorrente fa riferimento alla sentenza del Tribunale 19 marzo 2010, causa T-42/06, Golnisch/Parlamento, nella quale il Tribunale ha dichiarato che in tale fattispecie si era verificata una violazione analoga ad opera del Parlamento europeo.

In terzo luogo, il convenuto ha omesso di rispettare il principio del *fumus persecutionis* e ha commesso un manifesto errore di valutazione nel suo esame. Il convenuto si è discostato interamente dalle sue precedenti decisioni relative al *fumus persecutionis*. Inoltre, il Parlamento europeo ha tralasciato di tener conto della circostanza che, all'epoca della decisione di avviare un procedimento penale, un esponente politico non era responsabile per le violazioni relative all'amministrazione, e che la documentazione attinente alle indagini preliminari era stata pubblicata.

In quarto luogo, il convenuto ha violato il diritto del ricorrente di proporre una richiesta in difesa della sua immunità, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Parlamento europeo. Detta istituzione ha rifiutato di prendere in esame la richiesta del ricorrente che difendeva la propria immunità adducendo che la misura che gli impone il pagamento di una cauzione di EUR 436 000 è sproporzionata all'ammenda massima comminabile per il reato di cui è accusato.

Ricorso proposto il 22 ottobre 2010 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-511/10)

(2011/C 13/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermizakis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione del Segretariato generale della Commissione europea 12 agosto 2010 — (Ref. SG.E.3/FM/MIP/mbp/psi — Ares(2010) 508190 — 12.08.2010) — recante rigetto della domanda di riesame presentata dalla ricorrente nella sua lettera del 31 dicembre 2009, registrata il 5 gennaio 2010 (ref. GESTDEM 2009/4890), e

— condannare la convenuta all'integralità delle spese connesse al presente ricorso anche in caso di rigetto di quest'ultimo.

Motivi e principali argomenti

Nel presente procedimento la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della convenuta 12 agosto 2010 (ref. SG.E.3/FM/MIP/mbp/psi — Ares(2010) 508190 — 12.08.2010) recante rigetto della domanda di riesame presentata dalla ricorrente nella sua lettera del 31 dicembre 2009, registrata il 5 gennaio 2010 (ref. GESTDEM 2009/4890), in cui, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001⁽¹⁾, la ricorrente chiede il riesame delle posizioni adottate dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea nella sua lettera dell'11 dicembre 2009, secondo la richiesta iniziale della ricorrente datata 9 ottobre 2009, riguardante l'accesso a tutte le domande di quotazione attinenti a tutti i lotti dei contratti quadro dell'Ufficio delle pubblicazioni nn. 6011, 6102, 6103, 6020, 6121, 6031 (salvo il lotto n. 4) e 10030.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente sostiene che la convenuta non ha provveduto ad una valutazione individualizzata dei documenti richiesti. Inoltre, la ricorrente afferma che le giustificazioni addotte dalla convenuta relative alla tutela della politica economica dell'Unione europea, alla tutela degli interessi commerciali e a motivi di sicurezza pubblica dovrebbero essere respinte in quanto del tutto infondate.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

Ricorso proposto il 1° novembre 2010 — Hamberger Industrierwerke/UAMI (Atrium)

(Causa T-513/10)

(2011/C 13/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hamberger Industrierwerke GmbH (Stephanskirchen, Germania) (rappresentante: avv. T. Schmidpeter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 agosto 2010, procedimento R 291/2010-4;

— condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Atrium», per prodotti delle classi 19 e 27

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, poiché il marchio comunitario di cui trattasi avrebbe carattere distintivo e non sarebbe descrittivo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 1° novembre 2010 — Fruit of the Loom/UAMI — Blueshore Management (FRUIT)

(Causa T-514/10)

(2011/C 13/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fruit of the Loom, Inc. (Bowling Green, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister e V. G. Marsland, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Blueshore Management SA (Cernusco Sul Naviglio, Italia)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 agosto 2010 nel procedimento R 1686/2008-4; e

— condannare alle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «FRUIT» per prodotti delle classi 18, 24 e 25 — registrazione di marchio comunitario n. 745216.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: parziale dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è contraria all'art. 15, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto 1) dell'aspetto e dell'importanza della parola «FRUIT» nei marchi mostrati tra le prove dell'uso fornite dal titolare, 2) della prova che il titolare commerciava informalmente i suoi prodotti con il nome «FRUIT», spesso usando oralmente tale marchio nelle trattative e nelle transazioni con i suoi clienti, e 3) della prova che il titolare aveva utilizzato il marchio «FRUIT» come parte del suo sito web commerciale

Ricorso proposto il 3 novembre 2010 — Francia/Commissione

(Causa T-516/10)

(2011/C 13/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e B. Cabouat, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione 23 agosto 2010, C(2010) 5724 def., relativa all'applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, sezione «Orientamento», attribuito al Programma di iniziativa comunitaria CCI 2000.FR.060.PC.001 (Francia — LEADER +);

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 23 agosto 2010, C(2010) 5724 def., relativa all'applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, sezione «Orientamento», attribuito al Programma di iniziativa comunitaria CCI 2000.FR.060.PC.001 (France– Leader+). Tale decisione prevede che il contributo del FEAOG, sezione «Orientamento», attribuito in applicazione della decisione della Commissione 7 agosto 2001, C(2001) 2094, per le spese effettuate ai fini del Programma di iniziativa comunitaria Leader+ in Francia sia ridotto di eur 7 437 217,61.

In via principale, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata debba essere annullata poiché la Commissione ha svolto un'interpretazione ed un'applicazione errate dell'art. 9, lett. l), e dell'art. 32, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 1260/1999⁽¹⁾. La Commissione avrebbe infatti valutato che erano beneficiari finali del programma d'iniziativa comunitaria Leader+ i gruppi d'azione locale (GAL). Ora, i beneficiari finali di tale programma non sarebbero i GAL, bensì coloro che hanno presentato progetti. Di conseguenza, la Commissione, contrariamente a quanto da essa affermato, non sarebbe stata indotta a prefinanziarie spese effettuate dai beneficiari finali del programma Leader +.

In subordine, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata deve essere annullata in quanto la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento. Infatti, non adottando conclusioni a seguito di un'analisi contabile condotta nell'aprile 2005 e, successivamente, non sospendendo le spese di cui trattasi, la Commissione avrebbe adottato un comportamento idoneo a lasciar credere alle autorità francesi che essa non poneva in discussione la loro interpretazione relativa al ruolo dei GAL e che, comunque, il loro sistema di gestione in materia di dichiarazione delle spese non comportava insufficienze gravi idonee a giustificare una rettifica finanziaria.

In ulteriore subordine, la ricorrente considera che la decisione impugnata deve essere annullata poiché la Commissione avrebbe dovuto applicare un importo di rettifica finanziaria meno elevato. In primo luogo, la Commissione avrebbe commesso un errore per quanto riguarda l'importo della base da prendere in considerazione per calcolare la rettifica finanziaria del 5 %. In secondo luogo, la Commissione avrebbe violato l'art. 39, n. 3, del regolamento n. 1260/1999 non applicando una rettifica finanziaria proporzionata alle conseguenze finanziarie delle carenze constatate.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 novembre 2010 — Pharmazeutische Fabrik Evers/UAMI Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL)

(Causa T-517/10)

(2011/C 13/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ph (Pinneberg, Germania) (rappresentanti: R. Kaase e R. Möller, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ozone Laboratories Pharma SA (Bucarest, Romania)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° settembre 2010 nel procedimento R 1332/2009-4; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HYPOCHOL», per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 5718069

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione del marchio tedesco n. 1171145 del marchio figurativo «HITRECHOL», per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non sussistesse rischio di confusione tra i marchi non rilevandovi somiglianza tra i segni.

Ricorso proposto l'8 novembre 2010 — Seikoh Giken/UAMI — (SG SEIKOH GIKEN)**(Causa T-519/10)**

(2011/C 13/61)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Kabushiki Kaisha Seikoh Giken (Matsudo-shi, Giappone) (rappresentanti: G. Marín Raigal, P. López Ronda e G. Macías Bonilla, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seiko Kabushiki Kaisha (Chuo-ku, Giappone)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 agosto 2010, procedimento R 1553/2009-1;
- respingere interamente l'opposizione alla registrazione del marchio proposta in relazione ai prodotti della classe 25;
- disporre che il convenuto autorizzi la registrazione del marchio richiesto;
- condannare il convenuto alle spese del presente procedimento; e
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del presente procedimento, qualora diventi parte interveniente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «SG SEIKOH GIKEN» per prodotti delle classi 3, 7 e 9 — domanda di marchio comunitario n. 908461.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione del marchio comunitario n. 2390953 del marchio denominativo «SEIKO», per prodotti e servizi delle classi 1-42.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la ricorrente considera che la decisione impugnata della prima commissione di ricorso è contraria alle disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 (in prosieguo: il «RMC»), in quanto è fondata su un'errata e fuorviante interpretazione nonché su un'inadeguata attuazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del RMC e relativa giurisprudenza applicabile.

Ricorso proposto il 10 novembre 2010 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commissione**(Causa T-520/10)**

(2011/C 13/62)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Spagna) (rappresentanti: S. Martínez Lage e H. Brokelmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione 29 settembre 2010, N178/2010, con cui si autorizza la compensazione per servizio pubblico a favore dei produttori di energia elettrica in Spagna, e
- condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la medesima della causa T-484/10, Gas Natural FENOSA SDG/Commissione.

A sostegno delle sue richieste la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- violazione dei diritti procedurali garantiti dall'art. 108, n. 2, TFUE, nonché dell'art. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾, in quanto la Commissione non ha avviato il procedimento d'indagine formale, cui è tenuta ogniqualvolta sussistano seri dubbi attinenti alla compatibilità dell'aiuto in esame con il mercato comune.

- Violazione del regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2002, n. 1407, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera ⁽²⁾.

- Violazione del 106, n. 2, TFUE, in quanto non ricorrono i presupposti di necessità e proporzionalità richiesti dalla disposizione in parola per autorizzare l'aiuto di cui trattasi, concesso dalle autorità spagnole per compensare il maggior costo risultante dalla prestazione di un servizio pubblico.
- Violazione dell'art. 34 TFUE, poiché l'aiuto di cui trattasi costituisce una misura di effetto equivalente, che non può essere giustificata ai sensi dell'art. 36 TFUE a causa della necessità di assicurare la fornitura di elettricità.
- L'aiuto di cui trattasi costituisce un cumulo indebito dell'aiuto concesso all'industria carboniera nel periodo 2008-2010, contrariamente a quanto previsto all'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2002, n. 1407, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera ⁽³⁾, e provoca una grave distorsione della concorrenza nel settore dell'elettricità, ignorando quanto disposto all'art. 4, lett. d) e lett. e) del medesimo testo.
- Violazione degli artt. 11 e 191 TFUE e 3, n. 3, TUE, in quanto la decisione impugnata, a parere del ricorrente, non tiene conto degli effetti pregiudizievole che la medesima avrebbe sull'ambiente.

Da ultimo, la ricorrente lamenta la lesione del diritto di proprietà sancito dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 83, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 205, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 205, pag. 1.

Ricorso proposto l'8 novembre 2010 — Hell Energy/UAMI — Hansa Mineralbrunnen (HELL)

(Causa T-522/10)

(2011/C 13/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hell Energy Magyarország kft (Budapest, Ungheria)
(rappresentante: M. Treis, lawyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hansa Mineralbrunnen GmbH (Rellingen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (mar-

chi, disegni e modelli) 5 agosto 2010 nel procedimento R 1517/2009-1;

- consentire la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 5937107, e
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del presente procedimento e a quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «HELL», per prodotti della classe 32 — Domanda di marchio comunitario n. 5937107

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione del marchio comunitario n. 5135331 de marchio denominativo «Hella», per prodotti della classe 32

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia contraria all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso e la divisione di opposizione hanno errato nelle loro decisioni rilevando un rischio di somiglianza.

Ricorso proposto l'8 novembre 2010 — Interkobo/UAMI — XXXLutz Marken (mybaby)

(Causa T-523/10)

(2011/C 13/64)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Interkobo Sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: avv. R. Skubisz, radca prawny)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Austria)

Conclusioni della ricorrente

- annullare in toto la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 settembre 2010 emessa nel caso R 88/2009-4;

— condannare il convenuto nonché XXXLutz Marken GmbH alle spese del procedimento, incluse anche le spese sopportate dal ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ed alla divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: XXXLutz Marken GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «my baby» per prodotti classificati nella classe 28 — domanda n. 4894416

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo nazionale «MYBABY», marchio figurativo nazionale «my-baby» e marchio denominativo internazionale «MYBABY» per prodotti classificati nella classe 28

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di marchio per prodotti classificati nella classe 28

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione della regola 20, n. 1, in combinato disposto con la regola 19, n. 2, lett. a), punti i) e ii), nonché con la regola n. 3 del regolamento n. 2868/95⁽¹⁾, e violazione del principio del diritto alla tutela del legittimo affidamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303 del 15 dicembre 1995, pag. 1).

Ricorso presentato il 5 novembre 2010 — Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio/UAMI — Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

(Causa T-525/10)

(2011/C 13/65)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio (Refrontolo, Italia) (rappresentanti: G. Massa e P. Massa, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Weinkellerei Lenz Moser AG (Linz, Austria)

Conclusioni della ricorrente

— Riformare ed annullare la decisione impugnata.

— Condannare l'UAMI alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «SERVO SUO» (richiesta di registrazione n. 5 798 244), per dei prodotti nella classe 33.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Weinkellerei Lenz Moser Aktiengesellschaft.

Marchio o segno fatto valere: Marchio denominativo comunitario «SERVUS» (n. 579 193), Marchi figurativi internazionali contenenti l'elemento verbale «SERVU» (n. 580.447A e 844 793) e marchio denominativo internazionale «SERVUS» (n. 727 131), per dei prodotti nella classe 33.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Applicazione ed interpretazione incorrette dell'articolo 8, primo paragrafo, lett. b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 9 novembre 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione

(Causa T-526/10)

(2011/C 13/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Canada), Nativak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Canada), Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association (Pangnirtung, Canada), Jaypootie Moesiesie (Qikiqtarjuaq, Canada), Allen Kooneliusie (Qikiqtarjuaq, Canada), Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq, Canada), David Kuptana (Ulukhaktok, Canada), Karliin Aariak (Iqaluit, Canada), Canadian Seal Marketing Group (Quebec QC, Canada), Ta Ma Su Seal Products Inc. (Cap-aux-Meules, Canada), Fur Institute of Canada (Ottawa, Canada), NuTan Furs Inc. (Catalina, Canada), GC Rieber Skinn AS (Bergen, Norvegia), Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC) (Nuuk, Groenlandia), Johannes Egede (Nuuk, Groenlandia), Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk, Groenlandia), William E. Scott & Son (Edinburgh, Regno Unito), Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine (Cap-aux-Meules, Canada), Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Istanbul, Turchia), Northeast Coast Sealers' Co-Operative Society Limited (Fleur de Lys, Canada) (rappresentanti: J. Bouckaert e H. Viaene, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

- dichiarare il ricorso ammissibile;
- annullare il regolamento n. 737/2010 ai sensi dell'art. 263 TFUE;
- disapplicare il regolamento n. 1007/2009 ai sensi dell'art. 277 TFUE;
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio europeo alle spese sostenute dai ricorrenti;
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio europeo alle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, i ricorrenti chiedono l'annullamento del regolamento (UE) della Commissione 10 agosto 2010, n. 737 ⁽¹⁾, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ⁽²⁾. L'annullamento del regolamento n. 1007/2009, il quale prevede restrizioni all'immissione di detti prodotti sul mercato dell'Unione europea, è oggetto del ricorso presentato dai ricorrenti nell'ambito della causa T-18/10.

I ricorrenti sollevano due motivi a sostegno del loro ricorso.

In primo luogo, essi sostengono che il regolamento di attuazione ha come fondamento giuridico il regolamento di base contro il quale hanno sollevato un'eccezione di illegittimità ai

sensi dell'art. 277 TFUE. A tale proposito, i ricorrenti ribadiscono gli argomenti addotti a sostegno delle loro domande nella causa T-18/10 ⁽³⁾.

In secondo luogo, in subordine, i ricorrenti sostengono che la Commissione abbia commesso un errore di diritto nell'adottare il regolamento di attuazione, in quanto ha ecceduto i poteri ad essa conferiti dal regolamento di base. A parere dei ricorrenti, la Commissione ha usato tali poteri per fini diversi da quelli per i quali le sono stati conferiti ed essi affermano che il vero scopo perseguito dalla Commissione nell'adottare il regolamento di attuazione era di escludere l'immissione in commercio di prodotti derivati dalla foca nel mercato dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 216, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 286, pag. 36.

⁽³⁾ GU 2010, C 100, pag. 41.

Ordinanza del Tribunale 11 novembre 2010 — Katjes Fassin/UAMI (YoghurtGums)

(Causa T-25/08) ⁽¹⁾

(2011/C 13/67)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 64 dell'8.3.2008.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 ottobre 2010 — Vicente Carbajosa e a./ Commissione

(Causa F-77/08) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Consorzi generali EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08 nell'ambito della lotta antifrode — Esclusione di candidati a seguito dei risultati ottenuti ai test di accesso — Decisione dell'APN — Mancata presentazione di un reclamo — Irricevibilità del ricorso)

(2011/C 13/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Isabel Vicente Carbajosa e a. (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Annullamento delle decisioni individuali di EPSO di non ammettere i ricorrenti, rispettivamente, alle prove dei concorsi EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.
- 3) Il Regno di Spagna, interveniente, sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 285 dell'8.11.2008, pag. 57.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 ottobre 2010 — Cerafogli/Banca centrale europea

(Causa F-84/08) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Personale della BCE — Ricorso per il risarcimento del danno risultante direttamente dall'asserita illegittimità delle condizioni di lavoro e delle norme applicabili al personale — Incompetenza del Tribunale — Irricevibilità — Dispensa dal servizio per attività di rappresentanza del personale — Non avvenuto adeguamento del carico di lavoro — Illecito)

(2011/C 13/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Concetta Cerafogli (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandebussche)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. Malfrère e N. Urban, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

La condanna della BCE a risarcire il danno che la ricorrente asserisce di aver subito a causa di una discriminazione connessa alla sua attività sindacale.

Dispositivo

- 1) La Banca centrale europea è condannata a pagare alla sig.ra Cerafogli l'importo di EUR 5 000.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Banca centrale europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese sostenute dalla sig.ra Cerafogli.
- 4) La sig.ra Cerafogli sopporterà i due terzi delle sue spese.

⁽¹⁾ GU C 327 del 20.12.2008, pag. 43.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 ottobre 2010 — Cerafogli/Banca centrale europea

(Causa F-96/08) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Personale della BCE — Retribuzione — Aumento ulteriore di retribuzione — Promozione ad personam — Consultazione del comitato del personale per la fissazione dei criteri di attribuzione degli aumenti ulteriori di retribuzione)

(2011/C 13/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Concetta Cerafogli (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. Malfrère e N. Urban, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

L'annullamento della decisione della BCE di non concedere alla ricorrente il beneficio di una promozione ad personam e la condanna della convenuta al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente.

Dispositivo

- 1) *La decisione con la quale la Banca centrale europea ha negato alla sig.ra Cerafogli un aumento ulteriore di retribuzione per l'anno 2008 è annullata.*
- 2) *La Banca centrale europea è condannata a pagare alla sig.ra Cerafogli l'importo di EUR 3 000.*
- 3) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 4) *La Banca centrale europea è condannata alla totalità delle spese.*

⁽¹⁾ GU C 44 del 21.02.2009, pag. 75.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 ottobre 2010 — Vicente Carbajosa e a./Commissione

(Causa F-9/09) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Concorsi generali EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08 nel settore della lotta antifrode — Atto che arreca pregiudizio — Esclusione dei candidati a seguito dei risultati ottenuti alle prove di preselezione — Incompetenza dell'EPSO)

(2011/C 13/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Isabel Vicente Carbajosa e a. (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione recante l'adozione e la pubblicazione dei bandi di concorso EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08 e delle decisioni relative alla correzione delle prove di preselezione e delle prove scritte nonché alla valutazione delle prove orali.

Dispositivo

- 1) *Le decisioni dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di non includere la sig.ra Vicente Carbajosa per il concorso EPSO/AD/117/08 e le sigg.re Lehtinen e Menchén per il concorso EPSO/AD/116/08 nell'elenco dei candidati invitati a presentare una candidatura completa sono annullate.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto in quanto irricevibile.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà la totalità delle spese.*

⁽¹⁾ GU C 82 del 04.04.2009, pag. 37.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 12 ottobre 2010 — Wendler/Commissione

(Causa F-49/09) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Pensione di anzianità — Pagamento della pensione — Obbligo di aprire un conto bancario nel Paese di residenza — Libera prestazione dei servizi — Mezzi di ordine pubblico — Principio di uguaglianza)

(2011/C 13/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Italia) (rappresentante: avv. Müller-Trawinski)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e B. Eggers, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e K. Zieleškievicz, agenti)

Oggetto

L'annullamento della domanda della Commissione al ricorrente di indicare un conto bancario nel suo Paese di residenza, ai fini del pagamento della pensione.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso del sig. Wendler è respinto.*

- 2) Il sig. Wandler supporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 167 del 18.07.2009, pag. 27.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 26 ottobre 2010 — AB/Commissione

(Causa F-3/10) (¹)

(Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Reclamo tardivo — Irricevibilità manifesta)

(2011/C 13/73)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AB (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente contrattuale del ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

(¹) GU C 100 del 17.04.2010, pag. 69.

Ricorso proposto il 22 settembre 2010 — Nolin/Commissione

(Causa F-82/10)

(2011/C 13/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michel Nolin (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. M. Velardo)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento del foglio di conguaglio integrativo della retribuzione del ricorrente per il periodo luglio-dicembre 2009 e del

suo foglio paga del gennaio 2010, stabiliti nell'ambito dell'adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento del Consiglio (EU, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare i fogli paga RG/2009 del ricorrente, nonché il suo foglio paga 01/2010;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 23 settembre 2010 — Giannakouris/Commissione

(Causa F-83/10)

(2011/C 13/75)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Lussemburgo) (rappresentante: avv. V. Christianos)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione di ridurre l'indennità scolastica concessa al ricorrente in ragione del fatto che sua figlia percepisce un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro sotto forma di una borsa e di un prestito.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare, in primo luogo, la decisione di ridurre l'«indennità scolastica» versata al ricorrente, quale risulta dalla busta paga di febbraio 2010, nonché la busta paga in questione nella parte in cui riduce in parte l'«indennità scolastica»; in secondo luogo, la decisione della Commissione 26 febbraio 2010, relativa alla riduzione dell'«indennità scolastica» versata al ricorrente e alla trattenuta di importo pari a EUR 770,85 applicata a quest'ultima, trattenuta che compare nella busta paga di marzo 2010; in terzo luogo, la busta paga di marzo 2010, che riduce l'«indennità scolastica» versata al ricorrente e che comporta una trattenuta retroattiva di importo pari a EUR 770,85; in quarto luogo, le buste paga da aprile ad agosto 2010, nella parte in cui contengono una riduzione parziale dell'«indennità scolastica»; in quinto luogo, la decisione della Commissione 9 luglio 2010, che rigetta espressamente il reclamo;
- rimborsare, con gli interessi, al ricorrente le somme che gli sono state trattenute;
- condannare la Commissione europea alle spese.

**Ricorso proposto il 23 settembre 2010 —
Chatzidoukakis/Commissione**

(Causa F-84/10)

(2011/C 13/76)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Lussemburgo)
(rappresentante: V. Christianos, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di ridurre l'indennità scolastica concessa al ricorrente in ragione del fatto che suo figlio percepisce un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro sotto forma di una borsa e di un prestito.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare, in primo luogo, la decisione di ridurre l'«indennità scolastica» versata al ricorrente, quale risulta dalla busta paga di febbraio 2010, nonché la busta paga in questione nella parte in cui riduce in parte l'«indennità scolastica»; in secondo luogo, la decisione della Commissione 26 febbraio 2010, relativa alla riduzione dell'«indennità scolastica» versata al ricorrente e alla trattenuta di importo pari a EUR 375 applicata a quest'ultima, trattenuta che compare nella busta paga di marzo 2010; in terzo luogo, la busta paga di marzo 2010, che riduce l'«indennità scolastica» versata al ricorrente e che comporta una trattenuta retroattiva di importo pari a EUR 375; in quarto luogo, le buste paga da aprile ad agosto 2010, nella parte in cui contengono una riduzione parziale dell'«indennità scolastica»; in quinto luogo, la decisione della Commissione 9 luglio 2010, che rigetta espressamente il reclamo;
- rimborsare, con gli interessi, al ricorrente le somme che gli sono state trattenute;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 23 settembre 2010 — AI/Corte di giustizia

(Causa F-85/10)

(2011/C 13/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AI (rappresentante: avv. M. Erniquin)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, domanda di annullamento delle delibere della commissione di concorso concernenti i risultati della prova di francese del concorso per esame interno n. CJ 12/09 e, ove necessario, annullamento dei contratti e delle nomine delle persone che hanno vinto detto concorso nonché, dall'altro, domanda di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo della ricorrente e domanda di risarcimento danni.

Conclusioni della ricorrente

- l'annullamento delle delibere della commissione di concorso concernenti la prova di francese del concorso per esame interno CJ 12/09;
- ove necessario, l'annullamento delle nomine degli 8 candidati ammessi a tale prova;
- la comunicazione dei criteri di valutazione alla base della selezione operata;
- in via principale, la riqualificazione del contratto di lavoro a durata determinata della ricorrente in contratto di lavoro a durata indeterminata, di conseguenza annullamento della decisione di mancato rinnovo del suo contratto di agente temporaneo a partire dal gennaio 2009, e, pertanto, la sua reintegrazione in qualità di agente temporaneo; in subordine, annullamento della decisione di mancato rinnovo del suo contratto di agente temporaneo dal gennaio 2009, e, quindi, la sua reintegrazione come agente temporaneo;
- di conseguenza, il riconoscimento del diritto a un indennizzo corrispondente alla differenza tra la remunerazione che essa avrebbe percepito se il suddetto contratto fosse continuato il 1° gennaio 2010 e gli emolumenti effettivamente percepiti a decorrere da tale data fino alla data della sua effettiva reintegrazione;
- il versamento di un indennizzo risarcitorio del danno morale subito in particolare a seguito del mancato rinnovo abusivo del suo contratto di lavoro, stimato in centomila euro nel caso in cui fosse disposta la reintegrazione della ricorrente, altrimenti di un indennizzo di cinquecentomila euro, se non fosse possibile la reintegrazione della ricorrente;
- la condanna della Corte di giustizia alle spese.

**Ricorso proposto il 24 settembre 2010 — Adriaens e a./
Commissione**

(Causa F-87/10)

(2011/C 13/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Stéphane Adriaens (Evere, Belgio) e altri (rappresentante: avv. M. Casado García-Hirschfeld)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della convenuta, ripresa nei fogli paga dei ricorrenti, di limitare l'adeguamento della loro retribuzione, a partire dal luglio 2009, ad un aumento dell'1,85 % nell'ambito dell'adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti, in base al regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 23.

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare la decisione impugnata in quanto stabilisce che il tasso di adeguamento delle retribuzioni sia pari all'1,85 % in applicazione del regolamento n. 1296/2009, che adegua con effetto dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni;
- riconoscere ai ricorrenti interessi di mora, calcolati in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea, dovuti per la totalità delle somme corrispondenti alla differenza tra la retribuzione indicata nei fogli paga a partire da gennaio 2010, oltre agli importi di conguaglio per il periodo compreso tra luglio e dicembre 2009, e la retribuzione cui essi avrebbero avuto diritto, sino alla data in cui interverrà la regolarizzazione tardiva di dette retribuzioni;
- condannare la Commissione europea alle spese.

**Ricorso proposto il 30 settembre 2010 — AK/
Commissione**

(Causa F-91/10)

(2011/C 13/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AK (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione che respinge la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa della mancata compilazione del rapporto di evoluzione della carriera e ad avviare un'inchiesta amministrativa al fine di accertare i fatti inerenti alle molestie da essa denunciate nonché la domanda di risarcimento del danno subito.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione di rigetto della domanda presentata dalla ricorrente il 24 novembre 2009, diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa della mancata compilazione dei suoi rapporti di evoluzione della carriera per i periodi 2001-2002, 2004, 2005 e 2008, nonché l'apertura di un'indagine amministrativa al fine di accertare i fatti inerenti alle molestie da essa denunciate;
- condannare la Commissione a corrispondere alla ricorrente, in primo luogo, la somma di EUR 53 000 per la perdita della possibilità di essere promossa al grado A5 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2003, oltre alla regolarizzazione dei suoi diritti a pensione mediante il versamento dei contributi corrispondenti, in secondo luogo, la somma di EUR 400 al mese (pari al 70 % della differenza tra l'indennità di invalidità da lei percepita e quella che la stessa avrebbe percepito se fosse stata promossa nel 2003) e, in terzo luogo, la somma pari ad EUR 35 000 per il danno morale subito derivante dal mantenimento della sua posizione amministrativa irregolare, nonostante, in particolare, le sentenze del Tribunale 20 aprile 2005 e 6 ottobre 2009 e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 13 dicembre 2007.
- condannare la Commissione europea alle spese.

**Ricorso proposto il 1° ottobre 2010 — Dricot-Daniele e a./
Commissione**

(Causa F-92/10)

(2011/C 13/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgio) e altri (rappresentante: avv. C. Mourato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento dei fogli di conguaglio integrativo delle retribuzioni dei ricorrenti per il periodo luglio-dicembre 2009 e dei loro fogli paga emessi dal 1° gennaio 2010, nell'ambito dell'adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento del Consiglio (EU, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296.

Conclusioni dei ricorrenti

— Annullare i fogli paga RG 2009 dei ricorrenti, i loro fogli paga di gennaio 2010 e i loro fogli paga successivi, in quanto in essi si applica un tasso di adeguamento dell'1,85 %, mantenendo l'efficacia di questi ultimi sino all'adozione di nuovi fogli paga;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Carpenito/Consiglio**(Causa F-94/10)**

(2011/C 13/81)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Renzo Carpenito (Overijse, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e S. Rodrigues)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di mantenere gli effetti dei fogli paga contestati fino all'adozione di un regolamento che sostituisca, con effetto retroattivo, il regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296, e di risarcire i danni materiali e morali subiti dal ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

— Mantenere gli effetti dei fogli paga contestati fino all'adozione di un regolamento che sostituisca, con effetto retroattivo, il regolamento n. 1296/2009;

— condannare il Consiglio a risarcire il danno finanziario subito dal ricorrente con il pagamento di un importo pari alla perdita di retribuzione risultante dall'applicazione del regolamento n. 1296/2009, manifestamente illegittimo, cui va aggiunto il rimborso della parte del prelievo speciale mensilmente operato dal gennaio 2010 in applicazione dell'art. 66 bis dello Statuto e il cui tasso è stato fissato in maniera erronea tenuto conto di detto regolamento; tale importo è valutato, senza compromettere l'interpretazione del Tribunale, in una misura pari a 30 000 euro;

— condannare il Consiglio a risarcire il danno morale subito dal ricorrente con il pagamento di un euro simbolico;

— condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Kerstens/Commissione**(Causa F-97/10)**

(2011/C 13/82)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e S. Rodrigues)

Convenuto: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di mantenere gli effetti dei fogli paga contestati fino all'adozione di un regolamento che sostituisca, con effetto retroattivo, il regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296, e di risarcire i danni materiali e morali subiti dal ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

— Mantenere gli effetti dei fogli paga contestati fino all'adozione di un regolamento che sostituisca, con effetto retroattivo, il regolamento n. 1296/2009;

— condannare la Commissione a risarcire il danno finanziario subito dal ricorrente con il pagamento di un importo pari alla perdita di retribuzione risultante dall'applicazione del regolamento n. 1296/2009, manifestamente illegittimo, cui va aggiunto il rimborso della parte del prelievo speciale mensilmente operato dal gennaio 2010 in applicazione dell'art. 66 bis dello Statuto e il cui tasso è stato fissato in maniera erronea tenuto conto di detto regolamento; tale importo è valutato, senza compromettere l'interpretazione del Tribunale, in una misura che varia tra i 40 000 euro e i 50 000 euro, senza tener conto degli interessi di mora, che il ricorrente altresì reclama.

— condannare la Commissione a risarcire il danno morale subito dal ricorrente con il pagamento di un euro simbolico;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 — Cervelli/Commissione**(Causa F-98/10)**

(2011/C 13/83)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Francesca Cervelli (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J. R. García-Gallardo Gil-Fournier e M. Arias Díaz)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione della Commissione con la quale si nega alla ricorrente la concessione dell'indennità di dislocazione.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione di diniego della Commissione 30 giugno 2010;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 5 ottobre 2010 — Ashbrook e a./Commissione**(Causa F-99/10)**

(2011/C 13/84)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* Michael Ashbrook (Lussemburgo, Lussemburgo) e altri (rappresentanti: avv.ti B. Cortese, C. Cortese e F. Spitaleri)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento delle decisioni della convenuta, riprese nei fogli paga dei ricorrenti, di limitare l'adeguamento delle loro retribuzioni, a partire dal luglio 2009, ad un aumento dell'1,85 %, nell'ambito dell'adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento del Consiglio (EU, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296, e una domanda di risarcimento danni.

Conclusioni dei ricorrenti

— Annullare le decisioni della Commissione, espresse nei fogli paga dei ricorrenti corrispondenti ai mesi di gennaio 2010 e seguenti, nonché nei loro fogli di conguaglio per l'anno 2009, in quanto in essi è applicato un tasso di adeguamento dell'1,85 % invece di un tasso del 3,7 %;

— condannare la Commissione a rimborsare la differenza tra gli importi delle retribuzioni pagati in applicazione del regolamento n. 1296/09 sino alla data della pronuncia della sentenza nella presente causa e quelli che avrebbero dovuto essere versati ai ricorrenti se l'adeguamento fosse stato calcolato correttamente, maggiorata degli interessi al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nei periodi interessati, aumentato di tre punti e mezzo, e ciò a partire dalla data in cui gli importi reclamati in via principale erano dovuti.

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso presentato il 21 ottobre 2010 — De Pretis Cagnodo e Trampuz/Commissione europea**(Causa F-104/10)**

(2011/C 13/85)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrenti:* Mario Alberto de Pretis Cagnodo e Serena Trampuz (Trieste, Italia) (Rappresentante: C. Falagiani, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione di rifiuto del rimborso al 100 % di talune spese mediche collegate al ricovero in una clinica della moglie di un funzionario in pensione.

Conclusioni dei ricorrenti— Sospendere o comunque vietare provvisoriamente, in considerazione del *fumus boni juris* della presente domanda, del grave danno patrimoniale che altrimenti subirebbero i ricorrenti e della mancanza di chiarezza relativamente alla determinazione delle somme contestate, l'esecuzione della procedura di recupero coatto delle somme di cui è causa e per l'effetto vietarne temporaneamente il prelievo d'ufficio dalla pensione del prof. de Pretis Cagnodo;

— accertato e dichiarato che alla sig.ra Trampuz nulla può essere contestato o addebitato circa la quantificazione ed il pagamento della retta di degenza così come richiesto dalla Casa di cura presso la quale era ricoverata, qualificati «gravi» la malattia che ha provocato il ricovero della medesima e gli interventi chirurgici cui la stessa è stata sottoposta e considerata inevitabile e terapeuticamente corretta la durata

del ricovero, dichiarare i ricorrenti esonerati da qualsiasi rimborso delle prestazioni effettuate dall'Ufficio di Liquidazione di Ispra e, per l'effetto, ordinare alla Commissione di revocare la richiesta di restituzione della somma di 41 833 euro — o di quella, diversa che dovesse risultare — e di astenersi da qualsiasi prelievo d'ufficio di detto importo dalla pensione del prof. De Pretis Cagnodo;

— condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 26 ottobre 2010 — Schätzel/Commissione

(Causa F-109/10)

(2011/C 13/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Michael Wolfgang Schätzel (Ransbach-Baumbach, Germania) (rappresentante: R. Oehmen, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione con la quale la Commissione rifiuta di versare al ricorrente un'indennità di cessazione dal servizio

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione di diniego della Commissione europea 8 aprile 2010, nonché la decisione con la quale si respinge il reclamo del 30 luglio 2010, registrato con il n. R/351/10, e condannare la Commissione a versare al ricorrente, per il periodo tra il 1° marzo 2009 e il 28 febbraio 2010, un'indennità di cessazione dal servizio il cui importo è pari al valore matematico dei suoi diritti alla pensione maturati in forza del suo servizio presso la Commissione;

— condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 29 ottobre 2010 — Couyoufa/Commissione

(Causa F-110/10)

(2011/C 13/87)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Denise Couyoufa (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della convenuta con la quale si respinge la domanda della ricorrente di essere esentata dalla rotazione obbligatoria.

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la decisione 31 luglio 2008 è illegittima;

— annullare la decisione 26 febbraio 2010 con la quale si respinge la domanda della sig.ra Couyoufa;

— annullare la decisione con la quale si respinge il reclamo avverso tale decisione;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 2 novembre 2010 — Trentea/FRA

(Causa F-112/10)

(2011/C 13/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cornelia Trentea (Vienna, Austria) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, lawyers)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Oggetto e descrizione della controversia

In primo luogo, l'annullamento della decisione dell'Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di respingere la candidatura della ricorrente per un posto di assistente amministrativo nei settori «contratti e finanze», nonché della decisione di nomina di un altro candidato. In secondo luogo, il risarcimento dei danni materiali e morali.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione dell'Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione 5 giugno 2010, con la quale si respinge la candidatura della ricorrente per un posto (rif. TAADMIN-AST4-2009) nonché la decisione di nominare un altro candidato;

- per quanto necessario, annullare la decisione 22 luglio 2010 con la quale si respinge il reclamo della ricorrente e la decisione 27 settembre 2010 con la quale si respinge la domanda di riesame e la domanda integrativa del reclamo;
- condannare la convenuta a risarcire i danni materiali subiti dalla ricorrente corrispondenti alla differenza tra la sua attuale retribuzione e quella che spetta ad un AST4, fino all'età della pensione, ivi comprese le indennità e la compensazione dei diritti a pensione;
- condannare la convenuta a risarcire il danno morale subito dalla ricorrente stimato ex aequo et bono a EUR 10 000;

- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

—————

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 novembre 2010 — Vereecken/Commissione

(Causa F-17/06) ⁽¹⁾

(2011/C 13/89)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

—————

⁽¹⁾ GU C 96 del 22.4.2006, pag. 39.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

